

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 29 ottobre 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della salute

DECRETO 5 agosto 2026, n. 198.

Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge 10 novembre 2021, n. 175, recante «Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani». (26G00215)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 21 ottobre 2026.

Integrazione dell'incarico al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Calosso». (26A05616)..... Pag. 13

DECRETO 22 ottobre 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela, la promozione e la valorizzazione del Formaggio Ossolano DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ossolano». (26A05672)..... Pag. 15

Ministero della cultura

DECRETO 4 settembre 2026.

Bando per l'insegnamento delle discipline nei corsi di specializzazione della Scuola archeologica italiana in Atene nel triennio 2027-2029. (26A05617)..... Pag. 17

Ministero della salute

DECRETO 7 agosto 2026.

Aggiornamento dell'elenco delle malattie infettive sottoposte a sorveglianza e rilevanti, mediante l'inserimento dell'infezione da Hantavirus, quale malattia emergente. (26A05671).... Pag. 17



**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 14 ottobre 2026.

Gestione commissariale della durata di un mese di talune società cooperative e nomina dei rispettivi legali *pro tempore* quali commissari *ad acta*. (26A05673)..... *Pag.* 21

DECRETO 21 ottobre 2026.

Scioglimento della «Cooperativa edilizia Orchidea», in Angri e nomina del commissario liquidatore. (26A05632)..... *Pag.* 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 4 agosto 2026.

Regione Abruzzo – Modifica del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e contestuale riduzione delle risorse del Piano sviluppo e coesione (PSC) 2014-2020. (Delibera n. 32/2026). (26A05618)..... *Pag.* 27

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dimetilfumarato Sandoz». (26A05655)..... *Pag.* 81

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Teva». (26A05656)..... *Pag.* 81

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso relativo al Libretto Smart e al Libretto Minori (26A05720)..... *Pag.* 81

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali (26A05721)..... *Pag.* 81

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

Pubblicazione del decreto 16 ottobre 2026, che approva le modifiche alle Disposizioni tecniche di funzionamento del mercato della capacità. (26A05633)..... *Pag.* 82

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente l'ex alveo del torrente Chivona, nel Comune di Calvene. (26A05674). *Pag.* 82

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

Revisione biennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo (26A05619) *Pag.* 82



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 agosto 2026, n. 198.

Regolamento in attuazione dell'articolo 12 della legge 10 novembre 2021, n. 175, recante «Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 10 novembre 2021, n. 175, recante «Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani» e, in particolare, l'articolo 12, comma 3, il quale dispone che con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione per la concessione, ai soggetti pubblici o privati che svolgono attività di ricerca o che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati, un contributo, nella forma di credito d'imposta;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani, e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del

sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'articolo 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e, in particolare, l'articolo 34 che individua il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» e, in particolare, l'articolo 9, comma 2;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 53, che individua il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo 1, commi da 198 a 207, recanti la disciplina del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica;

Vista la legge 10 novembre 2021, n. 175, recante «Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani» e, in particolare, l'articolo 12, comma 1;

Viste le comunicazioni della Commissione europea 2014/C 198/01 e 2022/C 414/01 recanti «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che individuano una serie di misure per le quali gli aiuti di Stato possono, a determinate condizioni, risultare compatibili con il mercato interno;

Ritenuto in particolare, necessario, al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 10 novembre 2021, n. 175, l'applicazione della misura agevolativa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti



di Stato, individuare specificatamente i soggetti beneficiari e condizionare la spettanza del contributo in esame all'utilizzo dello stesso quasi esclusivamente per attività di natura non economica secondo quanto disposto dalle citate comunicazioni 2014/C 198/01 e 2022/C 414/01 della Commissione europea;

Acquisito il concerto del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze rispettivamente con nota prot. n. 1310 del 4 luglio 2024 e con nota prot. n. 34859 del 31 luglio 2024;

Udito il parere n. 1365/2024 reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 novembre 2024;

Acquisito il definitivo concerto del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze sulle modifiche apportate al testo a seguito del parere del Consiglio di Stato e delle osservazioni del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri rispettivamente con nota prot. n. 448 del 20 marzo 2025 e con nota prot. Gab. n. 9648 del 3 marzo 2026;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 1400 del 4 marzo 2026;

ADOPTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza»: ai sensi della comunicazione della Commissione dell'Unione europea «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» (2022/C 414/01), Sezione 1.3. «Definizioni», punto 16, lettera ff), è un'«entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati da essa generati»;

b) «costo salariale»: importo totale effettivamente sostenuto dai beneficiari in relazione ai contratti stipulati con i lavoratori e comprendente la retribuzione lorda e i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori;

c) «protocollo terapeutico»: piano diagnostico, terapeutico e assistenziale, compresi i trattamenti e i monitoraggi di cui la persona affetta da una malattia rara necessita;

d) «malattie rare»: le malattie definite all'articolo 2 della legge 10 novembre 2021, n. 175;

e) «farmaci orfani»: i farmaci definiti all'articolo 3 della legge 10 novembre 2021, n. 175;

f) «H-index»: indicatore della *performance* individuale dei singoli ricercatori, per quantificare la prolificità di un autore e l'impatto delle sue pubblicazioni, basato sia sul numero delle pubblicazioni che sul numero delle citazioni ricevute. Il calcolo dell'indice viene eseguito in base alla distribuzione delle citazioni che le pubblicazioni di un ricercatore ricevono. La definizione della modalità di calcolo è la seguente: un autore ha indice «n» se ha pubblicato almeno «n» lavori, ciascuno dei quali è stato citato almeno «n» volte;

g) «autore corrispondente dell'articolo (*corresponding author*)»: è l'autore che si assume la responsabilità primaria della comunicazione con la rivista durante l'invio del manoscritto, la revisione tra pari e il processo di pubblicazione. L'autore corrispondente garantisce inoltre che tutti i requisiti amministrativi della rivista, come fornire dettagli sulla paternità, l'approvazione del comitato etico, la documentazione di registrazione della sperimentazione clinica e la divulgazione di relazioni e attività, siano correttamente completati e riportati;

h) «pubblicazione indicizzata»: pubblicazione di un articolo su riviste registrate in un repertorio internazionale.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento reca i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 12, commi da 1 a 4, della legge 10 novembre 2021, n. 175, concernenti, in particolare: la definizione delle spese ammissibili ai fini del riconoscimento del contributo, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio anche al fine di assicurare l'osservanza del limite di spesa annuo di cui all'articolo 3, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

Art. 3.

Agevolazione concedibile

1. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al presente regolamento è riconosciuto, fino all'importo massimo annuale di 200.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui, nella misura del 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione dei progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di protocolli terapeutici sulle malattie rare o alla produzione dei farmaci orfani.



2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, trasferite sulla contabilità speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», sono utilizzate per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente regolamento.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente regolamento i soggetti che svolgono attività di ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici sulle malattie rare o alla produzione dei farmaci orfani o che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani, di seguito indicati:

- a) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale;
- b) le università pubbliche o private;
- c) gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza pubblici e privati.

2. Per poter beneficiare dell'agevolazione, conformemente, a quanto previsto dalla Sezione 2.1.1, punto 21 della comunicazione della Commissione dell'Unione europea (2022/C 414/01) «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», le attività svolte dai soggetti beneficiari di cui al comma 1 devono essere quasi esclusivamente di natura non economica, a condizione che l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e che abbia portata limitata. Tale è il caso in cui l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'entità.

3. Sono esclusi i soggetti in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, ad esclusione del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e del concordato preventivo liquidatorio e misto di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 12 gennaio, n. 14 del 2019, altra procedura concorsuale. Sono altresì esclusi quelli destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Si considerano ammissibili al contributo, sotto forma di credito d'imposta, le spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di protocolli terapeutici sulle malattie rare o alla produzione di farmaci orfani, effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è concesso il contributo, in applicazione dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità.

2. Limitatamente al primo periodo di imposta in cui è concesso il contributo sono considerate ammissibili le spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per i successivi periodi di imposta potranno essere considerate ammissibili solo ed esclusivamente le spese effettuate nell'anno precedente a quello di riferimento.

3. Sono considerati ammissibili i costi riferibili alle seguenti voci di spesa:

- a) investimenti immateriali, quali l'acquisto di *software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni;
- b) investimenti materiali, quali l'acquisto, il noleggio e il *leasing* di strumenti, attrezzature e materiale di consumo. Le spese relative ai materiali di consumo sono ammissibili nei limiti del 10 per cento del totale dei costi per investimenti materiali del progetto;
- c) il costo salariale del personale dipendente del soggetto beneficiario o in rapporto di collaborazione con il soggetto beneficiario, con contratto di collaborazione o con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico contratto o assegno di ricerca. I contratti di lavoro e quelli di collaborazione devono essere stipulati per lo svolgimento della ricerca e il relativo costo non deve superare il limite del 40 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto.

4. Le spese di cui ai commi 1 e 3:

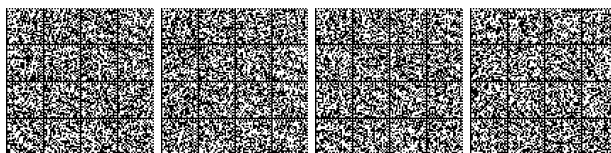
- a) devono essere effettivamente sostenute dai soggetti partecipanti e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente. Le fatture quietanzate devono, pena l'inammissibilità della spesa, riportare il Codice unico di progetto (CUP) cui si riferiscono;
- b) devono essere contabilizzate separatamente, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
- c) non devono essere oggetto di altri contributi pubblici erogati con fondi statali, regionali o unionali.

Art. 6.

Procedura di ammissibilità

1. Ai fini del riconoscimento del contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al presente regolamento, i soggetti interessati, entro il 31 marzo di ogni anno presentano un'apposita istanza al Ministero della salute, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito internet istituzionale entro il mese di febbraio di ogni anno.

2. Limitatamente al primo anno di applicazione del presente regolamento, il termine entro il quale i soggetti interessati devono presentare l'istanza di cui al comma 1 è comunicato dal Ministero della salute con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.



3. Nell'istanza di cui al comma 1, i soggetti richiedenti, in persona del legale rappresentante:

- a) indicano gli elementi identificativi dell'ente;
- b) dichiarano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;
- c) dichiarano se le spese per le quali è chiesto il riconoscimento del contributo pubblico, sotto forma di credito di imposta, sono state sostenute nell'ambito dell'attività non economica svolta dall'ente ovvero nell'ambito dell'attività economica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2;
- d) allegano i protocolli relativi alla ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani a cui si riferiscono le spese effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è concesso il contributo, ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2022 limitatamente al primo anno, così come previsto dall'articolo 5, comma 2. Il coordinatore del protocollo deve essere un ricercatore con valore di *H-Index* dichiarato di almeno 18 e deve essere primo, ultimo autore o autore corrispondente (*corresponding author*) in almeno 15 pubblicazioni indicizzate, pena l'inammissibilità dello stesso;
- e) rendicontano le spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è concesso il contributo, conformemente e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 3 e 5;
- f) dichiarano che le suddette spese non siano già oggetto di finanziamento pubblico con fondi statali, regionali e unionali;
- g) allegano la dichiarazione del responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura e all'anno nel quale il personale e gli investimenti materiali e immateriali oggetto di agevolazione siano stati utilizzati per l'attività di ricerca;
- h) indicano l'ammontare del contributo teoricamente spettante;
- i) allegano le attestazioni del collegio dei revisori dei conti o del collegio sindacale o revisore legale o di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali previste all'articolo 9, commi 2 e 3.

4. Le modalità per la presentazione delle istanze di cui al comma 1, nel rispetto del presente regolamento, sono disciplinate in un avviso a manifestare, che, verificata la necessaria copertura finanziaria, è pubblicato annualmente nel sito istituzionale del Ministero della salute entro il mese di febbraio.

5. Il Ministero della salute, entro sessanta giorni dal termine ultimo di ricevimento delle istanze, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta dal presente regolamento, sulla base delle risorse complessivamente stanziare, pari a 10 milioni di euro annui, riconosce il contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo 5, fino all'importo massimo annuale di 200.000 euro per ciascun beneficiario. Nel caso in cui l'ammontare dei contributi complessivamente spettanti ai soggetti di cui all'articolo 4 risulti superiore alle somme stanziare, il credito di imposta da riconoscere a ciascun

soggetto beneficiario è ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e l'importo complessivo del credito d'imposta spettante.

6. Il Ministero della salute comunica all'ente il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante.

Art. 7.

Modalità di fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 6, comma 6, del presente regolamento. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della salute, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. Il credito d'imposta di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 novembre 2021, n. 175, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 novembre 2021, n. 175, non è cumulabile, in relazione alle spese previste dall'articolo 5 del presente regolamento, con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 198 a 207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 8.

Trasmissione di dati

1. Preventivamente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 6, il Ministero della salute trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco degli enti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della salute l'elenco degli enti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

3. Il Ministero della salute e l'Agenzia delle entrate definiscono d'intesa le modalità telematiche per l'effettuazione delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 e i relativi termini di effettuazione.



Art. 9.

Documentazione

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare per dieci anni tutta la documentazione utile a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività dei costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d'imposta, in particolare, la dichiarazione del responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura e al periodo in cui il personale e gli investimenti materiali e immateriali il cui costo è oggetto di agevolazione sono stati utilizzati per l'attività di ricerca.

2. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, lettere c), e), h), devono essere certificati dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale o revisore legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.

3. I soggetti devono inoltre predisporre e allegare al bilancio apposita documentazione contabile certificata dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale o dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. I soggetti non tenuti alla revisione legale dei conti e privi di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro dei revisori legali e delle società di revisione. Il revisore legale, il collegio sindacale o un professionista iscritto nel registro dei revisori legali devono, altresì, attestare in un'apposita certificazione l'ammontare delle spese per le quali si chiede di poter beneficiare del contributo, l'effettività delle stesse e la regolarità formale della documentazione contabile relativa ai costi sostenuti per l'attività di ricerca.

4. I soggetti con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dai commi 2 e 3.

5. Per i soggetti di diritto pubblico le attività del collegio dei revisori o sindacale di cui ai commi 2 e 3 sono svolte nel rispetto del regime dei controlli amministrativo-contabili vigente.

6. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Art. 10.

Controlli

1. Il Ministero della salute procede ad effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché sulle condizioni per la fruizione dell'agevolazione.

2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne

dà comunicazione al Ministero della salute il quale, previa verifiche per quanto di competenza, procede al recupero dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

Art. 11.

Cause di revoca e procedure di recupero dell'agevolazione

1. Qualora sia stata accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente regolamento o quando la documentazione di cui agli articoli 6 e 9 contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Ministero della salute procede alla revoca del contributo.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Ministero della salute procede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 12.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro della salute: SCHILLACI

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 872

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.



— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 10 novembre 2021, n. 175, recante: «Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani»:

«Art. 12 (*Incentivi fiscali*). — 1. Al fine di favorire la ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici sulle malattie rare o alla produzione dei farmaci orfani, ai soggetti pubblici o privati che svolgono tali attività di ricerca o che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati è concesso, a decorrere dall'anno 2022, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione dei progetti di ricerca, fino all'importo massimo annuale di 200.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui.

2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di usufruire degli incentivi fiscali di cui al medesimo comma, inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero della salute i protocolli relativi alla ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani.

3. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa annui.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile, in relazione alle spese previste dal medesimo comma, con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 198 a 207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il credito d'imposta di cui al citato comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del medesimo credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Lo stesso credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

5. A decorrere dall'anno 2022, le imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla scoperta, alla registrazione e alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possono beneficiare degli interventi di sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 593 del 26 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016.

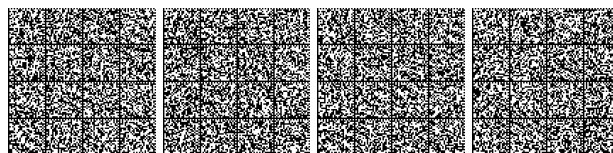
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede all'attuazione di quanto previsto dal comma 5, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4 del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 2.»

— Il Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani è pubblicato nella GUUE n. L 018 del 22 gennaio 2000:

— Il Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE è pubblicato nella GUUE n. L 158 del 27 maggio 2014.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986.



— Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 luglio 1997 n. 241, recante: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»:

«Art. 17 (*Oggetto*). — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata:

a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;

c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'INPS.

1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscalate mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.

h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;

h-septies) alle tasse scolastiche.

2-bis. comma soppresso dal d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.

2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

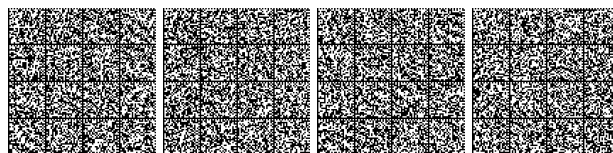
— Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»:

«Art. 34 (*Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.

2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.

3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720”.



4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.

5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi".

6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi".

— Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»:

«Art. 9 (Sanzioni amministrative). — 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

— Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 2003.

— Si riporta il comma 53, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»:

«53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.»

— Il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante: «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2010, è convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

— Si riportano i testi dei commi da 198 a 207, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»:

«198. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206.

199. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

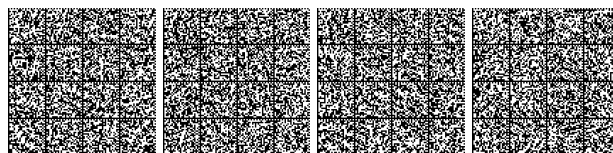
200. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo



svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera *a)* si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996;

d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali;

e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera *a)* ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera *c)*, senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)* ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera *c)*.

201. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecno-

logica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)*. Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera *a)* si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)*, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)*, ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera *c)*.

202. Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall'impresa



con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese.

Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c).

203. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto

in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

204. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

205. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 203.

206. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

207. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dai commi 205 e 206 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del



credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della citata legge 10 novembre 2021, n. 175:

«Art. 2 (*Definizione di malattie rare*). — 1. Sono definite rare le malattie, comprese quelle di origine genetica, che presentano una bassa prevalenza.

2. Ai fini della presente legge, per bassa prevalenza delle malattie rare si intende una prevalenza inferiore a cinque individui su diecimila. Nell'ambito delle malattie rare sono comprese anche le malattie ultra rare, caratterizzate, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, da una prevalenza inferiore a un individuo su cinquantamila.

3. I tumori rari, la cui identificazione deriva dal criterio d'incidenza, in conformità ai criteri internazionali e concordati a livello europeo nonché all'intesa 21 settembre 2017, n. 158/CSR, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione della Rete nazionale dei tumori rari, rientrano tra le malattie rare disciplinate dalla presente legge».

«Art. 3 (*Definizione di farmaco orfano*). — 1. In conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, un farmaco è definito orfano se:

a) è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un'affezione che comporta una minaccia per la vita o la debilitazione cronica e che colpisce non più di cinque individui su diecimila nel momento in cui è presentata la domanda di assegnazione della qualifica di farmaco orfano, oppure se è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un'affezione che comporta una minaccia per la vita, di un'affezione seriamente debilitante, o di un'affezione grave e cronica, ed è poco probabile che, in mancanza di incentivi, la commercializzazione di tale farmaco sia tanto redditizia da giustificare l'investimento necessario;

b) non esistono metodi soddisfacenti di diagnosi, di profilassi o di terapia delle affezioni di cui alla lettera a) autorizzati o, se tali metodi esistono, il farmaco ha effetti benefici significativi per le persone colpite da tali affezioni».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'articolo 12 della legge 10 novembre 2021, n. 175, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 186-bis regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»:

«Art. 186-bis (*Concordato con continuità aziendale*). — Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) lettera abrogata dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla l. 14 giugno 2019, n. 55.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

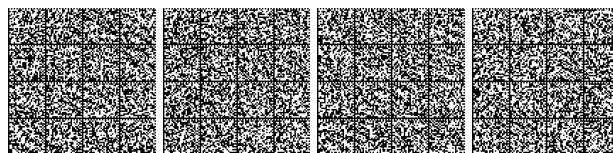
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, il commissario giudiziale redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma. Conclusa l'esecuzione del concordato, deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma».

— Si riporta il testo dell'articolo 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»:

«Art. 84 (*Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano*). — 1. L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un assunto o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. È fatto salvo il disposto dell'articolo 296.

2. La continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.



3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

4. Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.

5. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.

6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

7. I crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile sono soddisfatti, nel concordato in continuità aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente il valore di liquidazione. La proposta e il piano assicurano altresì il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2116, primo comma, del codice civile.

8. Quando il piano prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia già individuato, il tribunale nomina un liquidatore che, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

9. Quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 91, comma 1.».

— Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 109, commi 1 e 2, del citato decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 109 (*Norme generali sui componenti del reddito d'impresa*). — 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti

da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;

c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.

Omissis.».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 luglio 1997 n. 241, si vedano note nelle premesse.

— Per il testo del comma 53, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 20027, n. 244, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si vedano note nelle premesse.

— Per i riferimenti all'articolo 12 della legge 10 novembre 2021, n. 175, si vedano note nelle premesse.

— Si riportano il testo dell'articolo 61 del citato decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 61 (*Interessi passivi*). — 1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15.».

— Per il testo dell'articolo 109 del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si vedano le note all'articolo 5.

— Per i riferimenti ai commi da 198 a 207, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si vedano note nelle premesse.

Note all'art. 11:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante: «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori:».

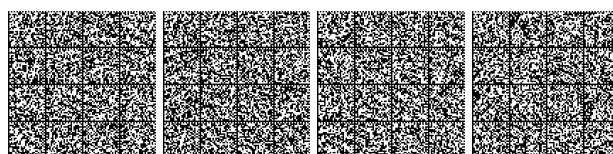
«Art. 1 (*Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»*). — 1.

2.

3.

4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali e ai fini della tutela del diritto di credito dei soggetti residenti, con decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale delle società nonché tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni societarie, sono obbligatorie, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

5. Per gli stessi fini di cui al comma 4, le disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413, e nell'articolo 156, comma 9, del codice della navigazione, si applicano anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, deve intendersi riferito all'assenza di carichi pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero alla presta-



zione, per l'intero ammontare di detti carichi, di idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di cui all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del medesimo articolo.

6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione della contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate-fondi di bilancio" da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti.

6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia di indebiti relativi a prestazioni previdenziali e assistenziali, il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonché dei crediti vantati dall'Istituto medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è effettuato mediante ruoli ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6-ter. L'INPS provvede a determinare i criteri, i termini e le modalità di gestione delle somme e dei crediti di cui al comma 6-bis nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo.

6-quater. All'articolo 3, comma 25-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "l'attività di riscossione" sono inserite le seguenti: "spontanea e coattiva".

6-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2011.

26G00215

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 21 ottobre 2026.

Integrazione dell'incarico al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Calosso».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE)

2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

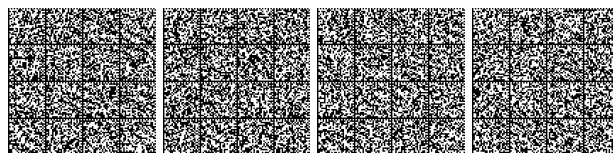
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Vista in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153 registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché della direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lett. d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021, recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, con sede legale in Costigliole d'Asti (AT), piazza Vittorio Emanuele II n. 10, intesa ad ottenere il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Calosso»;

Considerato che il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238/2016 per la DOC «Calosso». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con la nota prot. CAS-2602396-F9C9Z4/2026 (prot. Masaf n. 0249775 del 25 maggio 2026), autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla denominazione citata;

Ritenuto pertanto necessario procedere al conferimento dell'incarico al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Calosso»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, con sede legale in Costigliole d'Asti (AT), piazza Vittorio Emanuele II n. 10, riconosciuto con decreto ministeriale 8 ottobre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, è incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, anche per la DOC «Calosso», iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'art. 22 del regolamento (UE) 2024/1143.



Art. 2.

1. L'incarico conferito con il presente decreto integra l'incarico attribuito al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 2012, come successivamente integrato e confermato dal decreto ministeriale 6 novembre 2024 ed ha la medesima durata da quest'ultimo decreto prevista.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo di osservare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel citato decreto ministeriale 8 ottobre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

3. L'incarico di cui al citato articolo 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la DOC «Calosso», ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) 2024/1143.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 21 ottobre 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A05616

DECRETO 22 ottobre 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela, la promozione e la valorizzazione del Formaggio Ossolano DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ossolano».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 - 1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2024, n. 47783 «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, con n. 288;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026, con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026, con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 157 del 9 luglio 2026, recante «Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024»;

Visto il regolamento (UE) n. 1788 della Commissione del 22 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

le della Unione europea L 256 del 4 ottobre 2017, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Ossolano»;

Visto il decreto ministeriale del 8 giugno 2020, n. 30199, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 151 del 16 giugno 2020, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela, la promozione e la valorizzazione del Formaggio Ossolano DOP, il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ossolano»;

Considerato che le condizioni previste all'art. 7, del soprarichiamato decreto ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637, relativa ai criteri per il riconoscimento ministeriale dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, rappresenta almeno il 66% della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento e che i soci del consorzio rappresentano almeno il 51% dei soggetti, inseriti nel sistema di controllo, della categoria individuata all'art. 5, comma 1, lettera a), del medesimo decreto;

Considerato altresì che la predetta verifica è stata eseguita sulla base delle informazioni fornite dal Consorzio con la comunicazione pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata in data 15 ottobre 2026, acquisita agli atti della DGPQA in pari data con n. 562847, nonché dalle informazioni trasmesse dalla struttura di controllo INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità soc. coop. con comunicazione pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata in data 14 ottobre 2026, acquisita agli atti della DGPQA in pari data con n. 559843;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela, la promozione e la valorizzazione del Formaggio Ossolano DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ossolano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 8 giugno 2020, n. 30199, successivamente confermato, al Consorzio per la tutela, la promozione e la valorizzazione del Formaggio Ossolano DOP, con sede legale in via Maglioggio n. 18 (28862), Crodo (VB), a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ossolano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 8 giugno 2020, n. 30199 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dal decreto Ministeriale 3 giugno 2026, n. 264637.



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 ottobre 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A05672

MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 4 settembre 2026.

Bando per l'insegnamento delle discipline nei corsi di specializzazione della Scuola archeologica italiana in Atene nel triennio 2027-2029.

IL MINISTRO DELLA CULTURA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 16 marzo 1987, n. 118 e successive modificazioni, recante «Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene» e, in particolare l'art. 12;

Visto l'art. 7 dello statuto della scuola di specializzazione in archeologia e corsi di perfezionamento della Scuola archeologica italiana di Atene, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, concernente gli insegnamenti previsti;

Considerato che dalla data del 1° gennaio 2027 saranno vacanti le seguenti discipline:

1. archeologia e antichità egee;
2. archeologia e storia dell'arte greca;
3. archeologia e storia dell'arte romana;
4. archeologia e storia dell'arte tardo antica e proto bizantina;
5. epigrafia e antichità greche;
6. numismatica greca e romana;
7. rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
8. topografia e urbanistica antica;
9. metodologia della ricerca archeologica;
10. teoria e tecnica del restauro architettonico.

Vista la proposta formulata dal direttore della Scuola archeologica italiana di Atene in data 9 giugno 2026;

Decreta:

Art. 1.

1. I professori universitari ordinari di ruolo in servizio almeno fino alla data del 31 dicembre 2029 per l'insegnamento, nel triennio 2027-2029, delle discipline citate in premessa possono presentare domanda, corredata dalla documentazione didattica e scientifica svolta nelle suddette materie d'insegnamento, al Ministero della cultura entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La domanda di cui al precedente comma, dovrà essere corredata dall'autorizzazione preventiva del proprio rettore, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 6, commi 10 e 12, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Entro i trenta giorni successivi, previa valutazione da parte del Comitato tecnico-scientifico per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio delle domande all'uopo presentate, il direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio individua terne di professori per ciascuna disciplina. Il direttore della Scuola propone la nomina dei docenti, scegliendoli tra coloro che sono compresi nelle predette terne.

4. La nomina è disposta dal Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e ha durata triennale.

Roma, 4 settembre 2026

Il Ministro della cultura
GIULI

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
BERNINI

26A05617

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 agosto 2026.

Aggiornamento dell'elenco delle malattie infettive sottoposte a sorveglianza e rilevanti, mediante l'inserimento dell'infezione da Hantavirus, quale malattia emergente.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32 e 117, commi 1, 2, lettera q), e 3, nonché l'art. 118 della Costituzione;

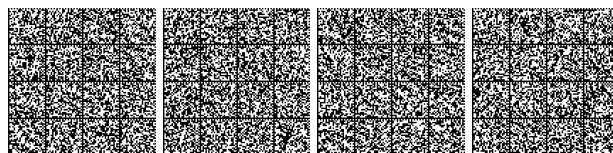
Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Visto l'art. 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio;

Vista la decisione 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione 2119/98/CE;

Vista la decisione 2018/945/CE della Commissione del 22 giugno 2018, relativa alle malattie trasmissibili e ai problemi sanitari speciali connessi da incorporare nella sorveglianza epidemiologica, nonché alle pertinenti definizioni di caso;



Visti gli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute, tra le altre, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di contrasto di ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti;

Visto l'art. 12, commi 10, 13 e 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 relativo alla istituzione dei sistemi di sorveglianza e dei registri nel settore sanitario, come modificato dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 109 del 12 maggio 2017, che, al punto A1.25 dell'allegato A1, prevede il sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL);

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 del 7 aprile 2022, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento presso il Ministero della salute del sistema di segnalazione delle malattie infettive, denominato PREMAL, individuando i soggetti che possono avervi accesso, le operazioni eseguibili, i tipi di dati che possono essere trattati, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato e disciplina, in particolare, le modalità di segnalazione, raccolta, elaborazione e utilizzo dei dati relativi alle malattie infettive, che vengono diagnosticate sul territorio nazionale nonché a bordo delle navi e degli aeromobili presenti sul territorio nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del richiamato decreto ove si dispone che l'elenco delle malattie infettive rilevanti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo articolo è adottato e aggiornato con decreto del Ministro della salute, in base alle evidenze scientifiche relative alle malattie emergenti o riemergenti, e che in sede di prima applicazione è allegato allo stesso decreto;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 luglio 2022 recante «Modifica del decreto 7 marzo 2022 concernente il Sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 208 del 6 settembre 2022, che ha aggiornato e sostituito l'allegato A del richiamato decreto 7 marzo 2022;

Vista la circolare prot. n. 0003482 del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della salute dell'11 maggio 2026 «Focolaio di Hantavirus tipo Andes a bordo della nave da crociera MV Hondius: aggiornamento della situazione e indicazioni di sanità pubblica», pubblicata sul portale internet istituzionale;

Vista la circolare prot. n. 0003680 del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della salute del 15 maggio 2026 «Infezione da virus Andes (ANDV). Indicazioni per la valutazione e gestione dei casi sospetti, probabili e confermati in particolare legati al focolaio a bordo della MV Hondius.», pubblicata sul portale internet istituzionale;

Considerata la necessità di ottimizzare il flusso informativo ai fini della segnalazione dei casi umani di Hantavirus, onde consentire alle aziende sanitarie locali, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e al Ministero della salute di disporre dei dati necessari per la predisposizione degli atti di indirizzo e coordinamento in materia di sanità pubblica e per l'adozione delle conseguenti misure, nonché di adempiere agli obblighi di trasmissione dei medesimi dati agli organismi nazionali e internazionali;

Considerato che l'infezione da Hantavirus, è già oggetto di sorveglianza epidemiologica a livello europeo attraverso la rete coordinata dall'ECDC (*European Centre for Disease Prevention and Control*) e di segnalazione al Ministero della salute secondo modalità straordinarie, non è inclusa nell'elenco di cui all'allegato A del decreto del Ministro della salute del 22 luglio 2022, né dotata di una scheda di segnalazione nel sistema PREMAL;

Rilevato nel corso del 2026 il verificarsi di eventi di sanità pubblica a carattere transfrontaliero connessi all'infezione da Hantavirus (ceppo Andes), oggetto di segnalazione attraverso il sistema rapido di allerta e risposta (EWRS) della Commissione europea e di coordinamento con l'Organizzazione mondiale della sanità, l'ECDC e le regioni interessate;

Riconosciuta la necessità di aggiornare, mediante l'inserimento dell'infezione da Hantavirus quale malattia emergente, l'elenco delle malattie infettive sottoposte a sorveglianza e rilevanti ai fini di cui all'art. 2, comma 2, del menzionato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022, contenuto, in sede di prima applicazione nell'allegato A del menzionato decreto ministeriale;

Acquisito il parere tecnico del Coordinamento interregionale della prevenzione reso in data 10 luglio 2026;

Decreta:

Art. 1.

1. L'elenco delle malattie infettive sottoposte a sorveglianza e rilevanti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 del 7 aprile 2022, è contenuto nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, che aggiorna e sostituisce l'allegato A del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022 come modificato dal decreto del Ministro della salute 22 luglio 2022.

Art. 2.

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e acquista efficacia dalla data della predetta pubblicazione.

2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 7 agosto 2026

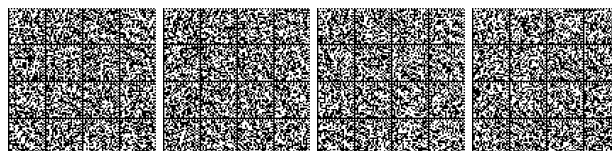
Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 859



ELENCO MALATTIE INFETTIVE SOTTOPOSTE A SORVEGLIANZA

CODICE ICD9-CM - MALATTIA
022 – ANTRACE
088.81 – BORRELIOSI
005.1 – BOTULISMO
023 – BRUCELLOSI
001 – COLERA
007.4 – CRIPTOSPORIDIOSI
061 – DENGUE
110 – DERMATOFITOSI
032 – DIFTERITE
122 – ECHINOCOCCOSI
063 – ENCEFALITE VIRALE DA ZECCHIE
064 – ENCEFALITE VIRALE TRASMESSA DA ARTROPODI
070.1 – EPATITE VIRALE A
070.3 – EPATITE VIRALE B
070.51 – 070.54 - EPATITE VIRALE C
070.52 – EPATITE VIRALE D
070.53 – EPATITE VIRALE E
070.9 – EPATITI VIRALI ACUTE ALTRE
066.3 – CHIKUNGUNYA
078.89 – FEBBRE EMORRAGICA VIRALE
060 – FEBBRE GIALLA
083.0 – FEBBRE Q
002 – FEBBRE TIFOIDE E PARATIFOIDE
066.4 – FEBBRE VIRALE WEST NILE
007.1 – GIARDIASI
053 – HERPES ZOSTER
099.5 – INFEZIONE DA CHLAMYDIA
098 – INFEZIONE GONOCOCCICA (BLENORRAGIA)
008.43 – INFEZIONE INTESTINALE DA CAMPYLOBACTER
008.04 – INFEZIONE INTESTINALE DA ESCHERICHIA COLI PRODUTTORE DELLA SHIGA/VEROCITOSSINA (STEC/VTEC) INCLUSA SEU
041.3 – 041.4 INFEZIONI DA ENTEROBATTERI PRODUTTORI DI CARBAPENEMASI (CPE)
008.44 – INFEZIONE INTESTINALE DA YERSINIA ENTEROCOLITICA



CODICE ICD9-CM - MALATTIA
079.81 – INFEZIONI DA HANTAVIRUS
003 – INFEZIONI DA SALMONELLA
008.45, 008.61, 008.62, 008.63, 008.67 INFEZIONI – 005.0, 005.2, 005.4, 005.81, 005.89, TOSSINFEZIONI DI ORIGINE ALIMENTARE
487 – INFLUENZA
480.8 – INFLUENZA AVIARIA
030 – LEBBRA
482.84 – LEGIONELLOSI
085.9 – LEISHMANIOSI CUTANEA
085.0 – LEISHMANIOSI VISCERALE
100 – LEPTOSPIROSI
099.1 – LINFOGRANULOMA VENEREO
027.0 – LISTERIOSI
084.0 – 084.6 - MALARIA
320 – 320.0 - 036.0 – 320.1 MALATTIA BATTERICA INVASIVA
046.1 – MALATTIA DI JAKOB-CREUTZFELDT
047, 047.0, 047.8, 047.9 – MENINGITI VIRALI
031 – MICOBATTERIOSI NON TUBERCOLARE
055 – MORBILLO
072 – PAROTITE EPIDEMICA
132 – PEDICULOSI E FTIRIASI
033 – PERTOSSE
020 – PESTE
045 – POLIOMIELITE ACUTA
073.0 – POLMONITE DA PSITTACOSI
071 – RABBIA
082 – RICKETTSIOSI
056 – ROSOLIA
771.0 – ROSOLIA CONGENITA
647.5 – ROSOLIA IN GRAVIDANZA
133.0 – SCABBIA
034.1 – SCARLATTINA
004 – SHIGELLOSI
480.3 – SINDROME RESPIRATORIA MEDIO ORIENTALE (Mers-CoV)
091 – SIFILIDE



CODICE ICD9-CM - MALATTIA
090 – SIFILIDE CONGENITA
037 – TETANO
080 – TIFO [EPIDEMICO] DA PIDOCCHI
130 – TOXOPLASMOSI
771.2 – TOXOPLASMOSI CONGENITA
124 – TRICHINELLOSI
011, 012-012.8, 013-013.9, 014, 015-015.9, 016-016.9, 017- 017.8, 018-018.9 – TUBERCOLOSI
021 – TULAREMIA
050 – VAIOLO
052 – VARICELLA
057.8 – VAIOLO DELLE SCIMMIE (Monkeypox)
066.3 – ZIKA
066.3 – ZIKA CONGENITA
000.0 (*) INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA (ICA) (*) Codice provvisorio non ICD9-CM

26A05671

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 14 ottobre 2026.

Gestione commissariale della durata di un mese di talune società cooperative e nomina dei rispettivi legali *pro tempore* quali commissari *ad acta*.

IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'articolo 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni. (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 1° dicembre

2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale del 28 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;



Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025 al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Considerato che, in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 10 giugno 2025 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Prima serie speciale - Corte costituzionale n. 30 del 23 luglio 2025, la sottrazione all'attività di vigilanza costituisce il presupposto per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in luogo dello scioglimento per atto dell'autorità, avendo la Corte statuito che: «Deve quindi essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 220 del 2002, nella parte in cui prevede che agli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza «[s]i applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'articolo 223-*septiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile» anziché prevedere che l'autorità di vigilanza nomina un commissario ai sensi dell'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati»;

Viste le note prot. n. 41528 del 24 febbraio 2026, n. 69194 del 26 marzo 2026, n. 73694 del 1° aprile 2026 e n. 85310 del 15 aprile 2026, regolarmente consegnate nella casella di posta elettronica certificata degli enti indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, con le quali, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozio-

ne del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile in quanto le cooperative si sono sottratte all'attività di vigilanza;

Considerato che, in riscontro alle comunicazioni di avvio del procedimento regolarmente notificate agli enti indicati nell'allegato A, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Preso atto del parere espresso, ad unanimità dei suoi componenti, dal Comitato centrale per le cooperative, in data 26 maggio 2026, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale nei confronti degli enti indicati nell'allegato A;

Ritenuto, pertanto, di disporre la procedura di gestione commissariale nei confronti degli enti medesimi ai sensi del quarto comma dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti indicati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, sono sottoposti a gestione commissariale, ai sensi del quarto comma dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Per gli enti indicati nell'allegato A sono nominati commissari *ad acta* i rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, per la durata di un mese decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Il commissario *ad acta* si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli atti necessari a consentire il regolare svolgimento dell'attività di vigilanza.

Il commissario *ad acta*, entro il termine di scadenza dell'incarico, rende nota a questa autorità la disponibilità dell'ente a consentire lo svolgimento dell'attività di revisione/ispezione al seguente indirizzo dgv.div05@pec.mimit.gov.it

Art. 4.

Al commissario *ad acta*, individuato ai sensi del quarto comma dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nel legale rappresentante *pro tempore* dell'ente, non spetta alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 ottobre 2026

Il direttore generale: DONATO

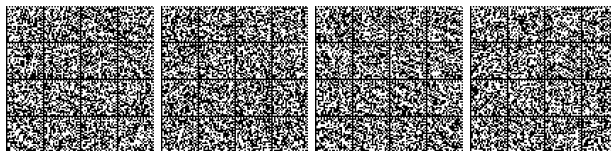


ALLEGATO A

DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	SEDE
2C TECHNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA	10121011216	NAPOLI
A & M GROUPE SOCIETA' COOPERATIVA	17069251001	ROMA
A.M.P.A. SERVIZI COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	10738801009	ROMA
A.R. SOCIETA' COOPERATIVA	06158130655	SALERNO
A/R FAST EXPRESS COURIER SOCIETA COOPERATIVA	04493100988	BRESCIA
AGE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02145400673	TERAMO
AICHA SOCIETA' COOPERATIVA	13039160968	MILANO
AIR AMBULANCE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO ETS	07044120967	MILANO
AL.BA.T.ROS - POM. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	02909710804	REGGIO CALABRIA
ALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	02088840471	PISTOIA
ALBATROS SOCIETA' COOPERATIVA	02738440391	RAVENNA
AMALTEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	10301971213	NAPOLI
AMD GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	04691130167	BERGAMO
AN.DA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	02058850591	LATINA
ANGELS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E.T.S.	10399511210	NAPOLI
ANNI FELICI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIETA' COOPERATIVA	04056621206	BOLOGNA
ARTICOLO UNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	06074311009	ROMA
ASFALTO TEATRO FUCINA DELLE ARTI TEATRALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ENTE TERZO SETTORE	05227420758	LECCE
ASSISTIAMO H24 SOCIETA' COOPERATIVA	02128170384	FERRARA
AURORA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	08362531009	ROMA
AVE MATER IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA "ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"	03161910645	AVELLINO
AZZURRA 63 SOCIETA' COOPERATIVA	06095280654	SALERNO
BARCENATI SOCIETA' COOPERATIVA	08373951212	NAPOLI
BELLA GIOVENTU' SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	17372991004	ROMA
BETONTRANS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	04199071210	NAPOLI
BUTTERFLY COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	03384220731	TARANTO
C.P. PORFIDI SOCIETA' COOPERATIVA	06846611215	NAPOLI
C.T.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TRASPORTO E SOCCORSO ONLUS	02885290300	FERRARA
CAAL ARTE SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	11494431007	ROMA
CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE	02437200740	BRINDISI
COCOON SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	13037540963	MILANO
COMMERFIDI SOC. COOP.	01014780447	ASCOLI PICENO
COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MILANO SUD OVEST SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' BENEFIT O IN FORMA ABBREVIATA E SENZA VINCOLI GRAFICI O DI PUNTEGGIATURA CER MILANO SUD OVEST COOP A R.L. - S.B.	12822600966	MILANO
CONNECTING THE DOTS SOCIETA' COOPERATIVA	03965170719	FOGGIA
CONTAB.TERNI SOCIETA' COOPERATIVA	01530620556	TERNI
COOPERATIVA EDILE LA GUARDIOLA S.C.	02007470491	LIVORNO
COOPERATIVA EDILIZIA TIBERIO A R.L.	04454340631	NAPOLI
COOPERATIVA FOOD ZONE	04025500929	CAGLIARI
COOPERATIVA ORTOFRUTTA PIANA DI SIBARI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	03817330784	COSENZA
COOPERATIVA SERVIZI FIRENZE	07274800486	FIRENZE
COOPERATIVA SOCIALE ACLI LOMELLINA A R.L. ONLUS VALIDAMENTE IDENTIFICATA IN SIGLA COME "ACLI LOMELLINA S.C.S." OPPURE "COOPERATIVA SOCIALE ACLI LOMELLINA ONLUS"	02759070184	PAVIA
COOPERATIVA SOCIALE AMICIZIA A R.L.	07851500723	BARI
COOPERATIVA SOCIALE FIGLI DEL SUD INDACO	10070561211	NAPOLI
COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA CLIPPER SPORT& EDUCATION	07263240728	BARI
COOPERATIVA SOF-GIU S.C.A.R.L. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	04674750288	PADOVA
COOPERATIVA VIOLET	06132770659	SALERNO
COOPERAZIONE HABITAT - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DI ABITAZIONE A R.L.	17243201005	ROMA
CORRIERE ITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA	03271530804	REGGIO CALABRIA
CSF OLTRE SOCIETA' COOPERATIVA A RL	02933750909	SASSARI
DAPHNE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02763520794	CATANZARO
DOLCE CASA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A.L.	01032870725	BARI
DOMUS SOLARIA 9 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	06453280726	BARI
DOST SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	02706660038	NOVARA
E.M. LIMOUSINE SOCIETA' COOPERATIVA	16993091004	ROMA
EFFEGI.LOG - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04036660928	CAGLIARI
EKOMYTHOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10038731211	NAPOLI
ELDACA SOCIETA' COOPERATIVA	04674930617	CASERTA
EOS SOCIETA' COOPERATIVA	16690771007	ROMA
4 TALENT SOCIETA' COOPERATIVA	05310570758	BARI
ETKMENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11303140963	MILANO
F & G COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	07273850482	FIRENZE
F.B.F. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05923770654	SALERNO
FAST SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17331661003	ROMA
FHALERNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	03869140792	CATANZARO



FRANCESCO SAVERIO AMENDOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	08707430727	BARLETTA
FUTURANDIA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS	04722590751	LECCE
G.E.A.T MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	04490770619	CASERTA
GE.MAN SOCIETA' COOPERATIVA	05296150757	LECCE
GESTSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04815830650	SALERNO
GLOBAL COOP SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE "G.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA"	03402040988	BRESCIA
GREEN SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	05270280752	LECCE
GUANALE' TRAVELDOC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03354250734	TARANTO
HABITAT SOCIETA' COOPERATIVA	04314610637	NAPOLI
HAPPYLANDIA - SOCIETA' COOPERATIVA	01178230577	RIETI
HONEST WORK SOCIETA' COOPERATIVA	02074870474	PISTOIA
HOORAIN TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	02727950038	NOVARA
I BOSCHETTI SOCIETA' COOPERATIVA	01945791208	BOLOGNA
IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	16827571007	ROMA
IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	16678711009	ROMA
INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17143121006	ROMA
INTEGRATED SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03361810785	COSENZA
IPERCASSA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO	02456100508	PISA
ITALIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	16961681000	ROMA
JOB IN TRAINING - SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	14711871005	ROMA
KAAM KAAM AUR KAAM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	12446720968	MONZA-BRIANZA
KEM SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	04427790714	FOGGIA
LA BOTTEGA DEL PESCE - SOCIETA' COOPERATIVA	03878710791	CROTONE
LA GIRANDOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01993260767	POTENZA
LA NUOVA ALBA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	02928480421	ANCONA
LABORES SOCIETA' COOPERATIVA	05768281007	ROMA
LABORIOSAMENTE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IN LIQUIDAZIONE	10677461005	ROMA
L'ANGELO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	09016671001	ROMA
LAVORO + SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	05504460287	PADOVA
LAVORO E SERVIZI DRC22 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	04067891202	PADOVA
LEO FLORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	06705541214	CASERTA
LFC INTERNATIONAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	17314091004	ROMA
LGN SOCIETA' COOPERATIVA	14627191001	ROMA
LOGISTICA ITALIANA SOCIETA' COOPERATIVA	08547780968	BERGAMO
LS SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA	07783740728	BARI
M.M. PROFESSIONISTI SOCIETA' COOPERATIVA	04093370361	MODENA
MANIFESTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	10390711215	NAPOLI
MAPI A.R.L. - SOCIETA' COOPERATIVA	10168241213	NAPOLI
MICAELA FASHION SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02143690671	TERAMO
MITIL BATTISTA - SOCIETA' COOPERATIVA	03393000736	TARANTO
MONTALDO VITE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	02696840061	ALESSANDRIA
MOTOBICI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	12914931006	ROMA
MOVIEDAY SOCIETA' COOPERATIVA	08732020964	MILANO
MULTISERVIZI SYSTEM 360 SOCIETA' COOPERATIVA	17348511001	ROMA
MUSAE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06096910655	SALERNO
MUTUA MIA - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO	13809251005	ROMA
NBM SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE	02708480062	ALESSANDRIA
NCC ROMA 70 SOCIETA' COOPERATIVA	17276251000	ROMA
NICOLO' PAGANINI B SOC.COOP.ED.R.L.	01159990728	BARI
NOI AUTISMO E DISABILITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07257700489	FIRENZE
NORMA SOCIETA' COOPERATIVA	17105481000	ROMA
NOVASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04068900044	CUNEO
NUOVA COOPERATIVA EDILE SABATINO SOCIETA' COOPERATIVA	04760820615	CASERTA
OASI 1 - COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA	01454570456	MASSA CARRARA
OGGI PER UN DOMANI E... SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17158841001	ROMA
OPES SOCIETA' COOPERATIVA	01393330525	BOLOGNA
OPUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17400151001	ROMA
ORAZIO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	07522700587	ROMA
ORO NERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03380080733	TARANTO
ORTOVIVA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	04696380619	CASERTA
P SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03211440593	LATINA
PERDIQUA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA	04080340922	CAGLIARI
PIRAMIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02574980906	SASSARI
PRO-MARE SOCIETA' COOPERATIVA	03221570595	LATINA
PULIZIE E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	12495711009	ROMA
RESIDENZA MATER DEI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - E.T.S.	02165540762	POTENZA
RINASCIATA INSIEME - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03170640647	AVELLINO
S.A.T. SOCIETA' COOPERATIVA	05375780268	TREVISO
SABAZIA SOCIETA' COOPERATIVA	17017121009	ROMA
SERVAGRI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (IN LIQUIDAZIONE)	08731670728	BARI
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA DI PRODUZIONE E LAVORO AGRISCHIA -FRUTTI E SAPOR	07939421215	NAPOLI
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE	80001850793	CATANZARO
SOCIETA' COOPERATIVA BRAHIM	02417080567	VITERBO



SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA "HABITAT" S.R.L.	02479490720	BARI
SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DI BAZZANO	80042650376	BOLOGNA
SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA NUOVA ROSSELLA A R. L.	80021230588	ROMA
SOCIETA' COOPERATIVA IL MERCATINO	02420930568	VITERBO
SOCIETA' COOPERATIVA ONORANZE FUNEBRI CORBU DENOMINAZIONE E ABBREVIATA SOC. COOP. ONORANZE FUNEBRI CROBU	04056260922	CAGLIARI
SOCIETA' COOPERATIVA RIMBOSCHIMENTO VALLE BOVA	82000810133	COMO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COURAGE	04064640719	FOGGIA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA DELLE ROSE	10333321213	NAPOLI
SOCIETA' TORINESE COOPERATIVA DI MUTUO SOCCORSO	02469680033	SALERNO
SOLIDARIETA' ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06172770650	SALERNO
SOLPONENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01716080096	SAVONA
SOLUZIONI LOGISTICHE SOCIETA' COOPERATIVA	02728950060	ALESSANDRIA
SPS MATESE SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	04759010616	CASERTA
STELLINA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ENTE DEL TERZO SETTORE	04138141207	BOLOGNA
TARANTOSEALIFE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	03368640730	TARANTO
TERRA MIA SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA	04644890750	LECCE
TOTALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	16952291009	ROMA
TS INTERNATIONAL - SOCIETA' COOPERATIVA	12684230969	MILANO
TTV TRASPORTI VELOCI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	17347171005	AVELLINO
VALLE BIO SOCIETA' COOPERATIVA	02293990442	ASCOLI PICENO
VALTOLAB - SOCIETA' COOPERATIVA	16924381003	ROMA
VENTIDIMARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04704270653	SALERNO
VILLA D'ORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05228100755	LECCE
VT EDIL SOCIETA' COOPERATIVA	16986781009	ROMA
WORK TEAM SOCIETA' COOPERATIVA	17133411003	ROMA
ZEBRA SOCIETA' COOPERATIVA	07259170483	FIRENZE
FT IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	02540200595	LATINA

26A05673

DECRETO 21 ottobre 2026.

Scioglimento della «Cooperativa edilizia Orchidea», in Angri e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione

degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 28 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedi-



menti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto delle risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale;

Ravvisati i presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento così come previsto dal comma 1 dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento della compagine societaria con nota prot. n. 132298 del 5 giugno 2026, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, a cui sono seguite osservazioni da parte della medesima società, formalizzate con note prot. n. 150767 del 25 giugno 2026, prot. n. 162375 dell'8 luglio 2026 e prot. n. 222414 del 21 settembre 2026;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 20 ottobre 2026, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di adottare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Stefano Speranza, è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 28 marzo 2025, nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi e, in ipotesi di *ex aequo*, nell'osservanza di predefiniti criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo del citato commissario liquidatore, formalizzato con comunicazione acquisita al prot. n. 254294 del 21 ottobre 2026, recante l'accettazione dell'incarico, debitamente compilata e conservata agli atti d'ufficio;

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa edilizia Orchidea», con sede legale in via Satriano, 47/10 - 84012 Angri (SA) - codice fiscale 01094570650, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

È nominato commissario liquidatore della presente procedura, tenuto conto degli specifici requisiti professionali risultanti dal relativo *curriculum vitae*, il dott. Stefano Speranza, nato a Salerno (SA) il 1° febbraio 1974, codice fiscale SPR SFN 74B01 H703B, domiciliato in via Giacinto Vicinanza, 16 - 84123 Salerno (SA).

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 ottobre 2026

Il direttore generale: DONATO

26A05632



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 4 agosto 2026.

Regione Abruzzo – Modifica del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e contestuale riduzione delle risorse del Piano sviluppo e coesione (PSC) 2014-2020.
(Delibera n. 32/2026).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2026

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

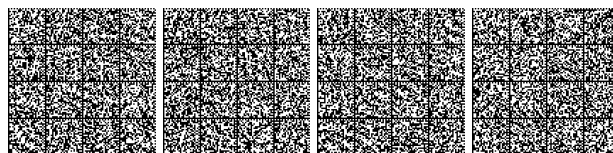
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;



Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di seguito MEF-RGS, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatici variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto, inoltre, il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione, di seguito anche PSC o Piano, è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene alle misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in risposta all'epidemia di COVID-19 e, in particolare, introduce al regolamento (UE) n. 1303/2013 l'art. 25-bis che prevede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare, l'art. 241 del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui all'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo sviluppo e coesione, di seguito FSC, rinvenienti dai cicli programmatici 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere destinate, in via eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC già assegnate, la relativa proposta è approvata dalla cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della citata legge n. 190 del 2014, dandone successiva informativa al CIPE, secondo le regole e le modalità di riprogrammazione previste per il ciclo di programmazione 2014-2020;

Visto, inoltre, l'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, già anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;



Tenuto conto che, ai sensi del medesimo art. 242 e in attuazione delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, «ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»;

Visto il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014, estendendo, per far fronte alle spese emergenziali connesse al conflitto armato in Ucraina, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di sviluppo e coesione;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

Visto, in particolare, l'art. 48 del decreto-legge n. 50 del 2022 che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che «le Autorità di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi ucraina» e, al comma 2, prevedendo che «Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento di cui al comma 1, sono riassegnate in favore delle stesse amministrazioni titolari, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei programmi operativi complementari 2014-2020. Per i programmi operativi che hanno già presentato domande di pagamento nell'anno contabile dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino al 100 per cento del contributo europeo, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 provvede a compensare, anche a valere sui successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse già erogate a proprio carico»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, per effetto del comma 1 dell'art. 50 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2025, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, di istituzione del Dipartimento per il Sud (in particolare, articoli 2, 24-bis e 24-sexies)» che istituisce il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e modifica la denominazione del Dipartimento delle politiche di coesione e per il Sud in Dipartimento delle politiche di coesione;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari di Programmi operativi finanziati da fondi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto l'Accordo tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e la Regione Abruzzo del 16 luglio 2020, relativo alla riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disci-



plina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che la delibera CIPESS n. 2 del 2021, nel determinare lo schema di PSC, prevede che siano indicate nella Sezione speciale 2, ovvero nella tavola 4 dei PSC Sezioni speciali «risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni», le risorse FSC poste a copertura di interventi già previsti nei Programmi operativi 2014-2020 e sostituiti, in sede di riprogrammazione, da interventi di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19 ai sensi dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 21, recante «Fondo sviluppo e coesione. Approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Abruzzo» che ha approvato, in prima istanza, il PSC della Regione Abruzzo per un valore complessivo di 2.081,71 milioni di euro, secondo la seguente articolazione: una sezione ordinaria di importo pari a 1.863,72 milioni di euro e due sezioni speciali per un valore complessivo di 217,99 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalità ivi indicate, ha istituito - nel caso di programmi non ancora adottati - ovvero incrementati - nel caso di programmi vigenti - i programmi complementari, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel 2020 tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i Fondi strutturali 2014-2020;

Tenuto conto, in particolare, che la delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha indicato per ogni amministrazione titolare del programma complementare un importo indicativo programmatico; ha previsto che le amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti in cui le stesse siano affluite in favore del programma complementare di competenza, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello Stato; ha previsto, altresì, che nei programmi suddetti confluiscono ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea in applicazione di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento;

Tenuto conto che la delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha previsto, tra l'altro, l'istituzione del Programma operativo complementare della Regione Abruzzo con un importo indicativo programmatico di 113,50 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS 27 luglio 2021, n. 49, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Assegnazione risorse per interventi connessi all'emergenza COVID-19 e finanziamento per il recupero aree a verde nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto», che dispone, tra l'altro, l'assegnazione alla Regione Abruzzo di un importo pari a 30.734.800,77 euro a valere sulle disponibilità FSC 2014-2020 per il finanziamento di interventi connessi all'emergenza COVID-19, integrando la dotazione della specifica sezione speciale del PSC;

Vista la delibera CIPESS 20 luglio 2023, n. 18, che ha disposto, tra l'altro, il definanziamento delle Sezioni speciali del PSC 2014-2020 della Regione Abruzzo per un ammontare complessivo di 5,66 milioni di euro, di cui un importo di 4,80 milioni di euro della Sezione speciale 1 e un importo pari a 0,86 milioni di euro della Sezione speciale 2;

Vista la delibera CIPESS 23 aprile 2024, n. 2, recante «Regione Abruzzo - Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e contestuale riduzione del Piano per lo sviluppo e la coesione (PSC) 2014-2020» con la quale è stato adottato il Programma operativo complementare (POC) della Regione Abruzzo per un importo pari a complessivi 146.477.053,95 euro;

Vista la delibera CIPESS n. 2 del 2024 che ha disposto, tra l'altro, il definanziamento della Sezione speciale 2 del PSC 2014-2020 della Regione Abruzzo per un ammontare complessivo di 78.327.494,85 euro;

Vista la delibera CIPESS 23 aprile 2024, n. 14, recante «Piani sviluppo coesione (PSC) Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Città metropolitana di Bologna, Città metropolitana di Firenze, Città metropolitana di Genova, Città metropolitana di Milano, Città metropolitana di Reggio Calabria, Città metropolitana di Venezia - Attuazione dell'art. 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, e aggiornamento della delibera CIPESS n. 48/22», che, ai sensi dell'art. 56, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in esito alle verifiche di cui all'art. 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, ha disposto, tra l'altro, il definanziamento della Sezione ordinaria del PSC della Regione Abruzzo, per un importo pari a 4.000.000,00 euro;

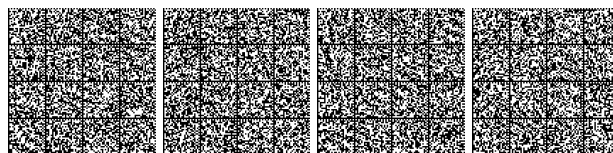
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato



interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE n. 8193-A del 1° luglio 2026, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di modifica del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione Abruzzo e la contestuale riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) della medesima regione;

Tenuto conto che nella predetta proposta è rappresentato che:

in attuazione dell'art. 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, anche in coerenza con la delibera CIPESS n. 41 del 2021, la dotazione finanziaria del POC della Regione Abruzzo, pari a 146.477.053,95 euro, euro, è incrementata di 3.386.741,19 euro, portandone il valore complessivo a 149.863.795,14 euro, di cui 78.327.494,85 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato (*ex art.* 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020) e 68.149.559,10 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento (*ex art.* 242, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020);

qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR e del POR FSE emerga l'esigenza di reintegrare la sua disponibilità finanziaria, la Regione Abruzzo inoltra apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvede alle conseguenti operazioni contabili; all'esito delle operazioni contabili, ovvero a seguito della chiusura definitiva del POR FESR e del POR FSE, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987;

in applicazione dell'art. 242, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, le risorse del FSC assegnate alla Regione Abruzzo con delibera CIPESS n. 21 del 2021 e inserite nella Sezione speciale 2 del PSC della medesima regione tornano nella disponibilità del FSC, in quanto sono rese disponibili nel POC le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate dallo Stato; pertanto, contestualmente alla modifica del POC della Regione Abruzzo, si deve procedere alla riduzione della Sezione speciale 2 del PSC della medesima regione per un importo pari a 3.386.741,19 euro;

Considerato che, in relazione alla proposta della Regione Abruzzo, la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 23 luglio 2026;

Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. DIPE-A n. 9150 del 21 luglio 2026;

Vista la nota DIPE prot. n. 9891-P del 4 agosto 2026 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48 e successive modificazioni, questo Comitato è presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente di questo stesso Comitato», mentre «in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Tenuto conto che il testo della delibera approvata nella presente seduta sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Delibera:

1. Approvazione della modifica del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione Abruzzo.

1.1 È approvata la modifica del «Programma operativo complementare 2014-2020» di competenza della Regione Abruzzo (di seguito *POC*), allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

1.2 La dotazione finanziaria del POC è incrementata per un importo pari a 3.386.741,19 euro derivante dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020.

1.3 La dotazione finanziaria complessiva del POC, a seguito dell'incremento, di cui al punto 1.2 passa da 146.477.053,95 euro a 149.863.795,14 euro, di cui 78.327.494,85 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato ai sensi dell'art. 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 e 68.149.559,10 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento ai sensi dell'art. 242, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020.



1.4 Il piano finanziario del POC, come integrato delle risorse aggiuntive di cui al punto 1.2, è così rideterminato:

valori in euro

ASSE/OT	Descrizione Obiettivo Tematico	Piano finanziario vigente	Variazione risorse	Piano finanziario aggiornato
1	Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	3.800.000,00		3.800.000,00
2	Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime	8.850.000,00		8.850.000,00
3	Promuovere la competitività delle PMI	26.050.628,11	-18.080,00	26.032.548,11
4	Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori	14.700.000,00	-734.034,00	13.965.966,00
5	Promuovere l'adattamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	11.200.000,00		11.200.000,00
6	Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	30.002.371,89	3.386.741,19 7.392.199,65	40.781.312,73
8	Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	28.605.000,00	-5.912.894,53	22.692.105,47
9	Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione	10.196.000,00	34.378,41	10.230.378,41
10	Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per la competenza e l'apprendimento permanente	9.240.464,50	-761.569,53	8.478.894,97
11	Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente	745.000,00		745.000,00
	Assistenza Tecnica	3.087.589,45		3.087.589,45
Totale		146.477.053,95	3.386.741,19	149.863.795,14

1.5 Il cronoprogramma di spesa del POC, come modificato con la presente delibera, è articolato come segue:

valori in euro

POC	2024	2025	2026	Totale
TOTALE	83.467.514,50	35.477.900,00	30.918.380,64	149.863.795,14

1.6 Nel POC sono definite le strategie, gli obiettivi, gli assi e le azioni, nonché la *governance* e le modalità attuative del Programma, il piano finanziario e il cronoprogramma.

1.7 Qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR e del POR FSE emerga l'esigenza di reintegrare la sua disponibilità finanziaria, l'Autorità di gestione inoltra apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvede alle conseguenti operazioni contabili.

1.8 All'esito delle operazioni contabili di cui al punto precedente, ovvero a seguito della chiusura definitiva del POR FESR e del POR FSE, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 stabilita per ciascun Programma operativo di riferimento.

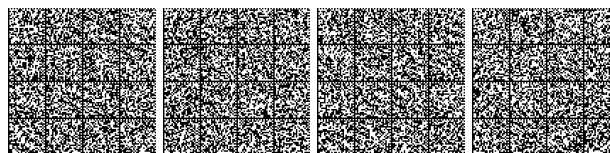
1.9 L'ammontare delle risorse eventualmente previste per l'assistenza tecnica costituisce limite di spesa. L'amministrazione titolare del POC avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del programma.

1.10 La Regione Abruzzo in linea con gli adempimenti previsti dalla delibera CIPE n. 10 del 2015 assicura, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera:

il rispetto della normativa nazionale ed europea e la regolarità delle spese;

la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e l'invio dei suddetti dati al sistema unico di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.

1.11 La Regione Abruzzo assicura, altresì, la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, la predetta amministrazione è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo



di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente si provvede al recupero di eventuali risorse non restituite al Fondo di rotazione suddetto anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima amministrazione, sia per lo stesso intervento che per altri interventi.

1.12 La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, è fissata al 31 dicembre 2026.

1.13 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPE n. 10 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle previste dalle delibere CIPESS n. 3 del 2025.

1.14 La Regione Abruzzo, entro il 15 marzo di ciascun anno, trasmetterà una relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) della Regione Abruzzo

2.1 Il PSC della Regione Abruzzo, approvato in prima istanza con delibera CIPESS n. 21 del 2021, è ridotto per un importo pari a 3.386.741,19 euro, a valere sulla dotazione finanziaria della Sezione speciale 2. Pertanto, la dotazione finanziaria complessiva del PSC risulta pari a 2.021.059.813,06 euro, come rappresentato dalla seguente tabella:

valori in euro

PSC ABRUZZO Dotazione finanziaria	Sezione ordinaria	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020	Risorse totali
Delibera CIPESS 21/2021	1.863.706.788,33	104.501.680,00	113.490.320,00	2.081.698.788,33
Delibera CIPESS 49/2021		+30.734.800,77		+30.734.800,77
Delibera CIPESS 18/2023		- 4.800.000,00	-859.540,00	-5.659.540,00
Delibera CIPESS 2/2024			-78.327.494,85	-78.327.494,85
Delibera CIPESS 14/2024	-4.000.000,00			-4.000.000
Presente proposta di delibera			- 3.386.741,19	- 3.386.741,19
TOTALE	1.859.706.788,33	130.436.480,77	30.916.543,96	2.021.059.813,06

2.2 A seguito della riduzione del PSC della Regione Abruzzo di cui alla presente delibera, il Comitato di sorveglianza del Piano, previsto al punto 4 della delibera CIPESS n. 2 del 2021, provvede - nella prima riunione utile - ad approvare l'aggiornamento dell'articolazione del medesimo Piano nelle aree tematiche e nei settori di intervento individuati dalla delibera, in coerenza con la riduzione approvata.

2.3 Il Piano, così come aggiornato dalla presente delibera, è soggetto alle regole di *governance*, alle modalità di attuazione, alle prescrizioni e agli adempimenti disposti con la delibera CIPESS n. 21 del 2021 di approvazione del PSC della Regione Abruzzo.

2.4 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPESS n. 2 del 2021.

*Il Ministro per gli affari europei
il PNRR e le politiche di coesione
con funzioni di presidente*
FOTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1277



REGIONE
ABRUZZO



IL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE

VERSIONE 2

poc PROGRAMMA
OPERATIVO
COMPLEMENTARE



Sommario

PREMESSA	
1. QUADRO DI RIFERIMENTO	
2. ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E AMBIENTALE	
Il contesto socio-demografico	
Il contesto economico	
Il contesto ambientale	
3. VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA	
4. ASSI PROGRAMMATICI DEL POC	
OT 1: RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE	
OT 2: MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE TIC, NONCHÉ L'IMPIEGO E LA QUALITÀ DELLE MEDESIME	
OT 3: PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI	
OT 4: SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI	
OT 5: PROMUOVERE L'ADATTAMENTO CLIMATICO, LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEI RISCHI	
OT 6: PRESERVARE E TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE	
OT 8: PROMUOVERE UN'OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E DI QUALITÀ E SOSTENERE LA MOBILITÀ DEI LAVORATORI	
OT 9: PROMUOVERE L'INCLUSIONE SOCIALE E COMBATTERE LA POVERTÀ E OGNI DISCRIMINAZIONE	
OT 10: INVESTIRE NELL'ISTRUZIONE E NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE COMPETENZE E L'APPRENDIMENTO PERMANENTE	
OT 11: RAFFORZARE LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE E DELLE PARTI INTERESSATE A UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA EFFICIENTE	
ASSISTENZA TECNICA	
5. PIANO FINANZIARIO	
6. INDICATORI	
7. SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO	
Allegato I	
Allegato II	



PREMESSA

Il Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Abruzzo, istituito in virtù della Delibera CIPESS 41/21 trae origine da quanto previsto dal DL n.34/2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 e in applicazione di una serie di regole di flessibilità ai Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020, introdotte dell'Unione Europea in risposta all'emergenza pandemica di COVID-19

1. QUADRO DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo di riferimento per la definizione del POC Abruzzo 2014-2020 contempla a livello comunitario:

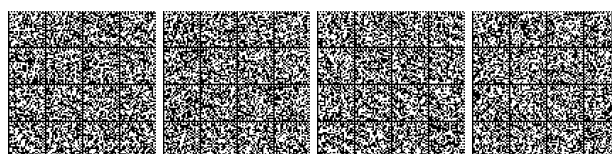
- il Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020 di modifica dei precedenti Regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di fronteggiare la pandemia da COVID-19, introducendo la possibilità di finanziare misure specifiche per investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie;
- il Regolamento (UE) n. 558/2020 che modifica dei Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013, che ha ampliato la possibilità di intervento dei fondi e ha previsto la facoltà in capo alle Amministrazioni che gestiscono i programmi comunitari FESR e FSE di applicare la quota di cofinanziamento UE ad un tasso del 100% (invece che al 50%) in corrispondenza della spesa certificata nel periodo contabile 2020- 2021, liberando così le risorse nazionali relative alla quota di cofinanziamento degli Stati membri.

A livello nazionale si richiama il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che ha disciplinato l'utilizzo dei fondi della Politica di coesione e alcune condizioni per le riprogrammazioni dei Programmi Operativi nazionali e regionali dei Fondi SIE 2014-2020.

In particolare, gli artt. 241 e 242 prevedono che

- *"....le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali siano riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi Operativi Complementari, vigenti o da adottarsi"*;
- ai medesi Programmi, in quanto complementari, siano destinate le risorse a carico del Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987 n. 183 rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi e che gli interventi sostituiti da quelli emergenziali trovino copertura nelle risorse FSC riprogrammate e/o assegnate con apposite delibere CIPE.

In attuazione alle suddette disposizioni sono stati previsti anche specifici Accordi tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e le Amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i Fondi strutturali 2014-2020.



La Regione Abruzzo con DGR n. 416 del 15 luglio 2020, recante: *“Accordo Regione – Presidenza Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”* ha approvato lo schema di Accordo per la riprogrammazione dei POR FESR e FSE 2014-2020 ai sensi dell’art.242 co.6 del DL 34/2020.

L’Accordo sottoscritto tra la Regione Abruzzo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2020 prevede, tra l’altro, la facoltà prevista dal Regolamento (UE) 2020/558 di cofinanziamento al 100% con risorse europee delle spese rendicontate per l’anno contabile 2020-2021 dai POR FSE e FESR 2014-2020.

Pertanto, a seguito dell’utilizzo delle operazioni di flessibilità europee e nazionali introdotte per il contrasto alla crisi COVID-19, la Regione Abruzzo ha riprogrammato parte dei POR FESR e FSE per introdurre nuovi interventi emergenziali, e conseguentemente deve procedere con la predisposizione dei propri POC e PSC.

Il CIPESS con Delibera n.21 del 29/04/2021 ha approvato il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Abruzzo e con successiva Delibera CIPESS n. 41/2021, in attuazione del citato art. 242 del DL 19 maggio 2020 n. 34, ha istituito il Programma operativo complementare (POC) della Regione Abruzzo.

Con riferimento alla dotazione finanziaria del presente POC si specifica che l’importo programmato è pari a Euro 149.863.795,14 che risultano essere totalmente a carico del Fondo di Rotazione ex L. 183/1987, come di seguito specificato:

- Euro 81.714.236,04 relativi alla certificazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato;
- 68.149.559,10€ equivalenti alle risorse del Fondo di Rotazione resi disponibili per effetto dell’applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100% ai sensi del comma 3 dell’articolo 242 del decreto-legge 34/2020

Il POC si basa su un sistema *“...in grado di assicurare l’efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull’andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate”*, garantendo il monitoraggio periodico mediante il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato (RGS)-IGRUE, secondo il punto 2 Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015. Tale provvedimento disciplina, tra l’altro, eventuali modifiche e rimodulazioni del POC.

Per quanto riguarda le operazioni finanziate con il POC, i Sistemi di gestione e controllo e le procedure adottati sono analoghi a quelli delle operazioni finanziate con i POR FSE e FESR 2014- 2020 come precisato nel paragrafo 7 e nell’Allegato 1 *“Procedure applicabili ai progetti del Programma Operativo Complementare ai POR FESR-FSE 2014-2020”*. Anche gli uffici regionali e i soggetti a vario titolo competenti e coinvolti nelle attività sono i medesimi.

L’Autorità di Gestione del POC coincide con l’Autorità di Gestione del FESR e FSE (Dirigente pro tempore del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE presso il Dipartimento Presidenza).

Con DGR 4 settembre 2025, n. 570, la Giunta regionale ha stabilito, a parziale rettifica del punto 3 della citata DGR 342/2021, che le attività inerenti alla certificazione delle spese del POC Abruzzo 2014 2020 siano assegnate agli Uffici Coordinamento, Gestione e Monitoraggio del PO FESR e Coordinamento, Gestione e Monitoraggio del PO FSE del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE sotto la supervisione ed il coordinamento dell’Autorità di Gestione Unica FESR FSE

Per quanto concerne l’ammissibilità della spesa del POC, il termine iniziale si intende coerente con quanto disposto dall’art. 65 co.2 del Regolamento (UE)n. 1303/2013, e pertanto le spese risultano ammissibili se sono state sostenute da un beneficiario e pagate a partire dalla data di presentazione rispettivamente del



POR FSE e FESR 2014-2020 alla Commissione europea, per quanto concerne il termine finale si rinvia all'art. 242 del DL 34/2020 come modificato dal DL 152/2021 che prevede al comma 7 che *"...la data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31.12.2026.*

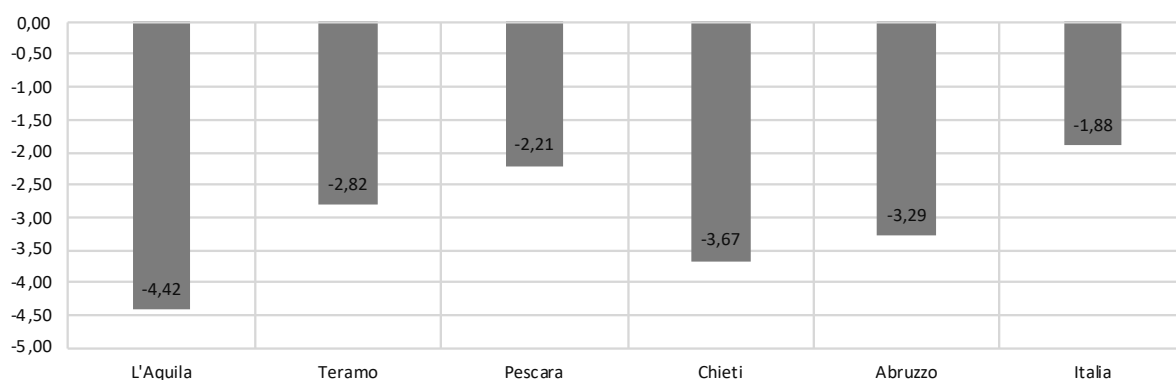


2. ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E AMBIENTALE

Il contesto socio-demografico

Il contesto demografico abruzzese nell'intervallo 2016-2022 per un calo costante della popolazione. La variazione percentuale della popolazione a gennaio 2022 rispetto a gennaio 2016 evidenzia una diminuzione del 3,29% per l'Abruzzo, quasi il doppio del valore nazionale (-1,88%). Tutte le province abruzzesi presentano una diminuzione della popolazione con valori decisamente più marcati per la provincia dell'Aquila e quella di Chieti (tabella 1 e tabella 2)

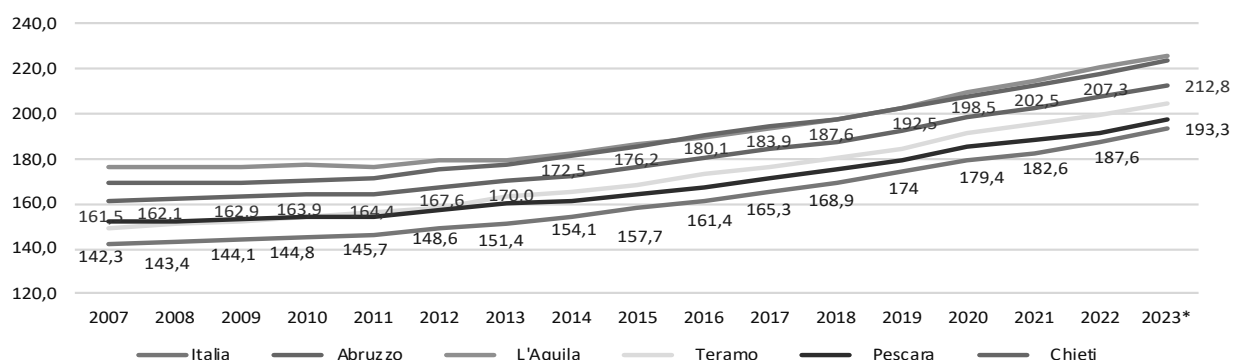
Figura 1 - Variazioni percentuali di popolazione residente al 1° gennaio, 2022 su 2016



Fonte: Elaborazione Ufficio di statistica Regione Abruzzo su dati Istat

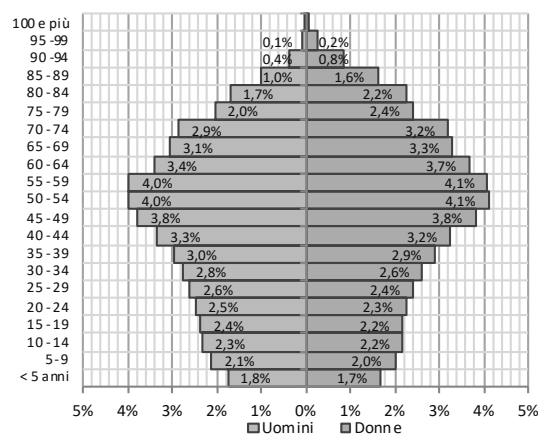
Il calo della popolazione dovuto al minor numero di nascite e all'aumento dei decessi, soprattutto per l'invecchiamento della popolazione ha dei riflessi specifici sugli indicatori demografici, che evidenziano una diminuzione del tasso di natalità ed un aumento del tasso di mortalità, una diminuzione della crescita naturale ed aumento degli indici di dipendenza strutturale e di dipendenza degli anziani e di vecchiaia. L'indice di vecchiaia, in particolare, è passato da 161,5 nel 2007 a 207,2 nel 2022, da significativamente più alto del dato nazionale, pari a 187,6 nel 2022.



Figura 2 - Indice di vecchiaia al 1° gennaio. Anni 2007-2023

Indice di vecchiaia (valori percentuali) - al 1° gennaio: rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di 0-14 anni, moltiplicato per 100 - Fonte: Elaborazione Ufficio di statistica Regione Abruzzo su dati Istat

Nel 2022 si osserva anche una sensibile diminuzione percentuale della popolazione più giovane. Nel 2012 in Abruzzo la popolazione con età inferiore a 14 anni era il 13% del totale, scesa al 12,1 nel 2022 (mentre in Italia si è passati dal 14% del 2012 al 12,7 nel 2022). Gli abruzzesi tra i 15 e i 29 anni erano il 16% nel 2012 e sono diventati il 14,3% nel 2022. Anche la fascia di età fra i 30 e i 64 anni vede una diminuzione dal 49,2% della popolazione nel 2012 al 48,6% del 2022. Un marcato aumento si registra, invece, per la fascia di età fra 65 e 99 anni che passa dal 21,7% del 2012 al 25,0% del 2022.

Figura 3 – Popolazione per classe di età e sesso in Abruzzo al 1° gennaio 2022

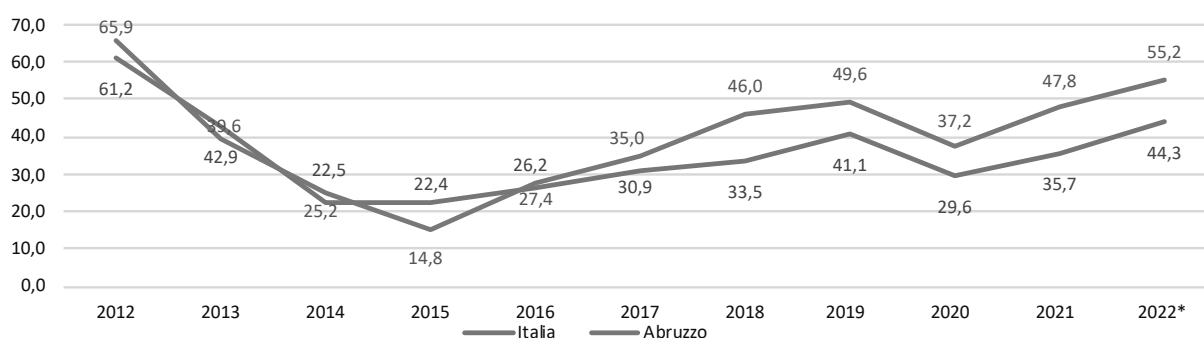
Fonte: Elaborazione Ufficio di statistica regione Abruzzo su dati Istat



L'Abruzzo si caratterizza anche per un numero elevato di "piccoli comuni": nell'82% dei 305 comuni della regione, infatti, vivono non più di 5.000 abitanti. Tale percentuale è più alta della media nazionale (che sfiora quota 70%) ed è fortemente collegata alla conformazione geologica del territorio abruzzese (dorsale appenninica) che rende ampie aree della regione di difficile accessibilità e con una conseguente offerta di servizi di base limitata. Basti pensare che 2 comuni su 3 in Abruzzo sono montani (il 65,6%) contro un dato medio italiano del 43,3%.

Il calo demografico è inoltre rafforzato, sia pure moderatamente, da un saldo migratorio, a seguito di un andamento tendenziale decrescente a partire dal 2014, trend condiviso anche da Mezzogiorno e Italia.

Figura 4 – Saldo migratorio degli stranieri per mille stranieri residenti. Anni 2012-2022



Fonte: elaborazioni Ufficio di statistica Regione Abruzzo su dati Istat

La popolazione straniera residente in Abruzzo al 31 dicembre 2022 è pari ad 80.963 unità, l'11,4% rispetto alle oltre 84.500 registrate al 1° gennaio 2019. Tale variazione percentuale è più contenuta rispetto a quella registrata in Italia (+14,9%) e soprattutto nel Mezzogiorno (+38,7%). Al 1° gennaio 2020, l'incidenza degli stranieri sulla popolazione residente in regione si attesta al 6,5%, un dato intermedio tra quello del Mezzogiorno (4,2%) e nazionale (8,4%).

L'indice di dipendenza strutturale, che misura il numero di individui non autonomi per ragioni demografiche (con età minore di 14 anni e maggiore di 65) ogni 100 individui potenzialmente indipendenti, è cresciuto in Abruzzo di oltre 6 punti percentuali tra il 2007 e il 2023, attestandosi al 59,2% (valore stimato) rispetto al 57,6% registrato a livello nazionale. Questa tendenza in continuo trend di crescita dal 2011, peraltro in linea con la tendenza nazionale, conferma il problema di un progressivo sbilanciamento in termini di tenuta complessiva del sistema.

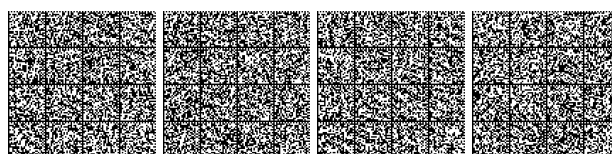
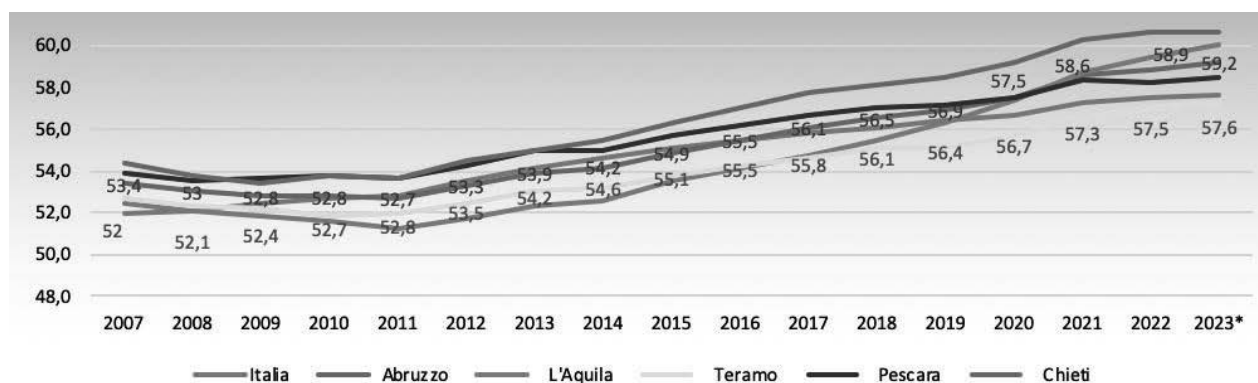


Figura 5 – Indice di dipendenza strutturale al 1° gennaio. Anni 2007-2023

Fonte: Elaborazioni Ufficio di statistica regione Abruzzo su dati Istat

Il contesto economico

In Abruzzo, come nel resto del Paese, il 2022 è stato caratterizzato da un rallentamento della ripresa economica seguita alla fase recessiva innescata dall'emergenza sanitaria. Secondo l'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d'Italia, il prodotto sarebbe cresciuto del 3,3 per cento (3,7 per cento in Italia), con una dinamica che si è progressivamente attenuata nel corso dell'anno.

Il Prodotto Interno Lordo in Abruzzo nel 2022 è stato pari a circa 31,8 miliardi di euro (valore a prezzi correnti), in leggera ma costante crescita rispetto alle tre annualità precedenti. Come conseguenza della crisi generata dal Covid-19, la stima di Svimez, riportata anche da Banca d'Italia, è di una contrazione del PIL abruzzese dell'8% nel 2020, in linea con le previsioni per le altre regioni del Mezzogiorno. Il PIL nel 2022 è tornato a collocarsi sui livelli del 2019, recuperando quindi interamente la caduta seguita allo scoppio della pandemia.

Sul fronte della produzione l'Abruzzo si caratterizza per una forte vocazione manifatturiera: secondo la più recente elaborazione Svimez, aggiornata al 2022, il 19,9% del valore aggiunto regionale proviene dalla branca di attività "industria manifatturiera", così come gli addetti delle attività manifatturiere hanno un peso maggiore di quello rilevato a livello nazionale (17,5% degli addetti alle imprese in Abruzzo e 22% in Italia nel 2022).

Nel 2022 le unità locali attive in Abruzzo fanno registrare una diminuzione rispetto al 2021 (Tabella 1). Il numero totale di addetti nel 2022 è di oltre 423.000, dei quali sono oltre 334.000 i dipendenti. Tuttavia, la maggior parte delle unità locali sono di piccole dimensioni, in quanto la maggior parte (78,6%) ha meno di 10 addetti, dato lievemente superiore a quello nazionale (63,9%).

Il maggior numero delle unità locali opera nel settore del commercio all'ingrosso e dettaglio (40.790), seguito dal settore agricolo (26.589) e da quello delle costruzioni (19.058). Il manifatturiero è il quarto settore per numero di unità locali (14.530), ma risulta però essere il settore con maggior impiego, con un numero di addetti pari a 94.541.

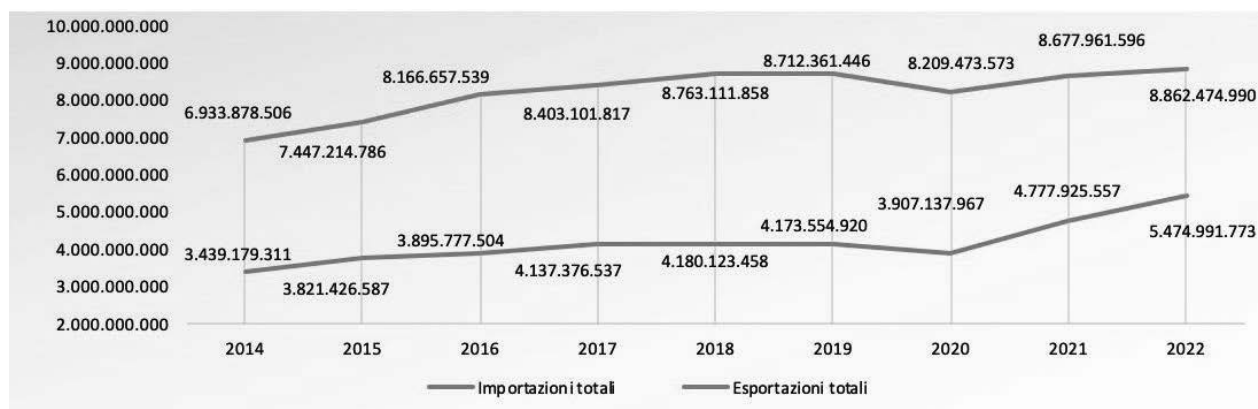


Tabella 1 – Unità locali e addetti per settore “Ateco 2007” in Abruzzo al 31 dicembre 2022

Settore	Unità locali Attive 2022	Addetti totali UL 2022	Addetti dipendenti UL 2022	Addetti indipendenti UL 2022	Variazione assoluta UL attive 2022/2021	Variazione assoluta addetti UL 2022/2021
A Agricoltura, silvicoltura pesca	26.589	22.312	11.300	11.012	-393	-35
B Estrazione di minerali da cave e miniere	177	897	867	30	1	-22
C Attività manifatturiere	14.530	94.541	86.497	8.044	-148	2.405
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	923	1.232	1.195	37	-9	-31
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione di rifiuti e di risanamento	537	5.741	5.625	116	12	122
F Costruzioni	19.058	47.459	35.757	11.702	10	3.688
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	40.790	75.549	47.510	28.039	-918	1.913
H Trasporto e magazzinaggio	3.927	21.632	19.831	1.801	-73	1.186
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	13.867	46.021	35.724	10.297	-47	4.255
J Servizi di informazione e comunicazione	3.531	7.736	6.540	1.196	38	57
K Attività finanziarie e assicurative	3.651	8.774	6.755	2.019	26	79
L Attività immobiliari	3.893	3.127	1.792	1.335	144	24
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	5.891	11.268	9.432	1.836	266	799
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	5.878	35.608	32.579	3.029	90	3.340
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	3	25	25	0	-1	-18
P Istruzione	1.013	2.048	1.689	359	33	85
Q Sanità e assistenza sociale	1.427	14.363	14.121	242	20	197
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	3.052	7.863	6.710	1.153	67	801
S Altre attività di servizi	7.213	13.923	7.696	6.227	-67	448
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p.	1	0	0	0	0	0
X Imprese non classificate	396	3.115	2.755	360	19	115
Totale	156.347	423.234	334.400	88.834	-930	19.408

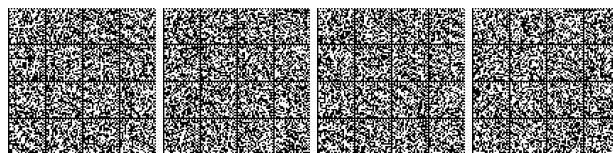
Fonte: Elaborazioni Ufficio di statistica Regione Abruzzo su dati Infocamere

Questa vocazione produttiva è accompagnata da una forte internazionalizzazione della regione: il valore economico delle esportazioni è stato di oltre 8,86 miliardi di euro, in aumento rispetto al 2021, mentre l'import è stato di quasi 5,5 miliardi di euro. Il saldo è positivo per circa 3 miliardi e 300 milioni di euro.

Figura 6 – Importazioni ed esportazione dell'Abruzzo. Valori in euro. Anni 2014-2022

Fonte: Elaborazione Ufficio statistica Regione Abruzzo su dati Istat

L'Abruzzo è una regione che punta in modo attivo sulla ricerca e l'innovazione e che possiede una buona connessione tra ricerca e imprese.



L'Abruzzo è infatti la prima regione del Mezzogiorno per "*specializzazione produttiva nei settori ad alta tecnologia*": nel 2019, secondo i dati Istat, la percentuale di occupati nei settori manifatturieri ad alta tecnologia e nei settori dei servizi ad elevata intensità di conoscenza e ad alta tecnologia rispetto al totale degli occupati è pari in Abruzzo al 3,3%, contro l'1,9% del Sud e Isole. Allo stesso modo l'Abruzzo è la prima regione nel Mezzogiorno per "*tasso di innovazione del sistema produttivo*", un indicatore calcolato come l'incidenza di imprese con almeno 10 addetti che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo) nel triennio di riferimento rispetto al totale delle imprese con almeno 10 addetti: nel 2018 tale tasso è pari al 50% in Abruzzo, contro una media del 42,5% del Sud e Isole (Fonte: Istat).

Del resto, a far sì che l'Abruzzo si presenti come un terreno fertile per la creazione e la fortificazione di startup innovative è anche la presenza di un sistema regionale della ricerca e dell'innovazione complesso e composto da numerosi attori coinvolti tra i quali Atenei e centri di ricerca universitari (Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti-Pescara, Università degli Studi de L'Aquila e Università degli Studi di Teramo), distretti e cluster tecnologici, poli di innovazione (tra cui solo a titolo esemplificativo quello automotive, agroalimentare e chimico farmaceutico), istituti specialistici del CNR, laboratori (es. Laboratori Nazionali del Gran Sasso), parchi scientifici, incubatori e centri di ricerca (come il Gran Sasso Science Institute) e infine contratti di rete tra imprenditori che perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività.

Il numero dei ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti nel 2021 è pari allo 0,3%, in linea con il dato del Mezzogiorno, ma sempre inferiore alla media nazionale. La spesa totale in R&S in percentuale del PIL è pari invece pari all'1,15%, superiore al valore relativo al Mezzogiorno (1 %), e sempre ancora inferiore rispetto al dato nazionale (1,46%).

Un indicatore di grande interesse per dimostrare la vitalità del sistema imprenditoriale abruzzese nei settori innovativi è il tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza, che nel 2021 si attesta sull'11%, un valore più elevato di quello medio nazionale (10,5%).

Superiore rispetto alla media nazionale il tasso di innovazione del sistema produttivo abruzzese, che misura quante imprese con almeno 10 addetti che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo) nel triennio di riferimento in percentuale sul totale delle imprese con almeno 10 addetti, e che fa registrare nel 2020 un valore pari 46,7%, contro il 41,8% del Mezzogiorno e il 45,9% a livello nazionale.

Non a caso, è proprio il tema della ricerca e dell'innovazione quello prioritario per il quale l'Abruzzo riesce ad attrarre la maggior parte delle risorse provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nel ciclo di programmazione 2014-2020: si tratta infatti di oltre 137 milioni di euro, il 51% dei circa 269 milioni di euro indirizzati sul territorio (contro il 31% di media nazionale), che interessano 433 progetti su un totale di 1.310 (dati di Fonte OpenCoesione aggiornati a giugno 2020).

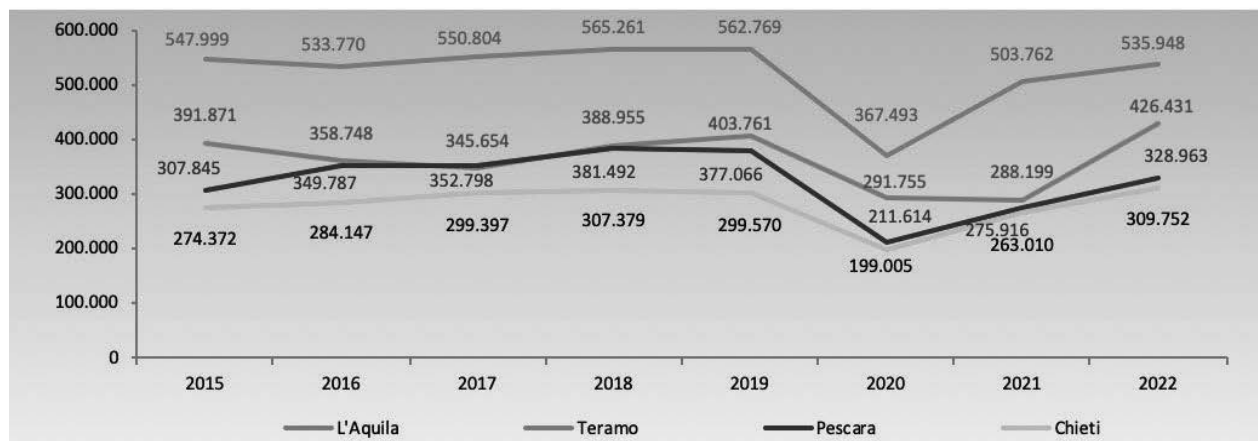
In base ai dati pubblicati nell'ambito del *Financial Transparency System* (FTS) della UE, aggiornati al dicembre del 2022, l'ammontare dei finanziamenti a gestione diretta concessi in Abruzzo nel periodo 2014-2020 è stato pari a circa 41 milioni di euro, a fronte di 414 milioni di fondi indiretti associati ai programmi operativi regionali (POR) dello stesso ciclo di programmazione. Per tipo di programma, le assegnazioni del programma Horizon 2020 incidono per il 72,5 % del totale, mentre i programmi Cosme e LIFE rappresentano il 4,8 e il 22,7 % circa, rispettivamente. La quota dei finanziamenti totali destinata alle imprese risulta in Abruzzo pari al 48,8 %, sostanzialmente in linea con il dato nazionale, ma significativamente più elevata di quella del Mezzogiorno (fonte Banca d'Italia).



Alle imprese abruzzesi sono stati assegnati 6,3 euro per 10.000 euro di PIL, l'incidenza più elevata tra le regioni del Mezzogiorno (dove in media sono stati destinati 3,7 euro per 10.000 euro di PIL; 11,7 in Italia).

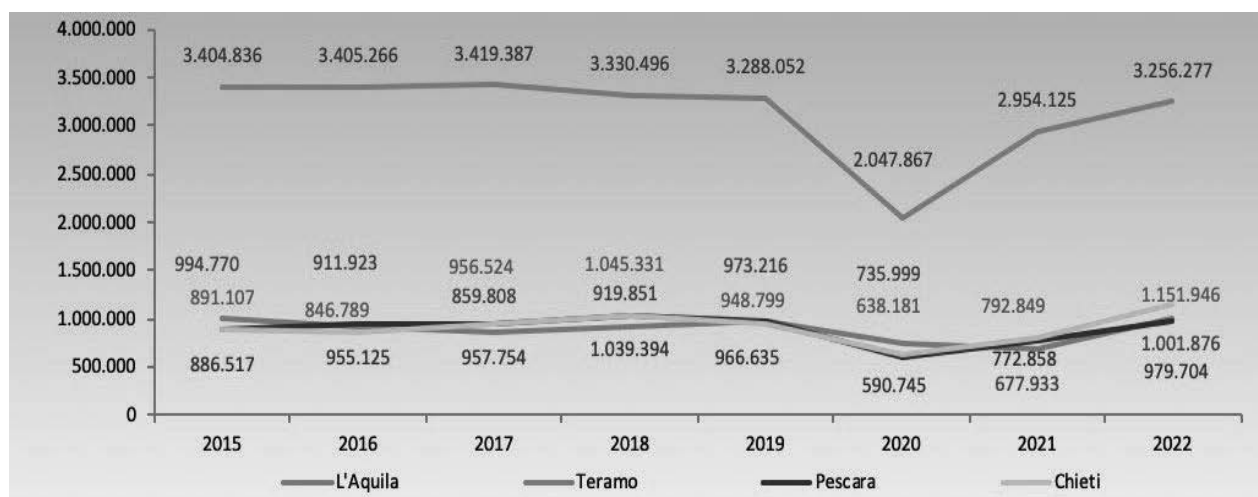
Il settore turistico si dimostra essere uno dei più vitali dell'economia abruzzese. Dop il brusco calo del 2020 dovuto alla pandemia e alla ripresa nel 2021, in Abruzzo, nel 2022, gli arrivi e le presenze nelle strutture ricettive hanno segnato un aumento rispetto al 2021, tornando quasi ai livelli pre-Covid. Analogo trend si registra in tutte le province abruzzesi e nel dettaglio in quelle di L'Aquila e di Chieti sia gli arrivi che le presenze del 2022 segnano valori superiori a quelli del 2019.

Figura 7 – Arrivi in Abruzzo nelle strutture ricettive. Anni 2015-2022



Fonte: elaborazioni Ufficio statistico regione Abruzzo su dati Istat

Figura 8 – Presenze in Abruzzo nelle strutture ricettive. Anni 2015-2022



Fonte: elaborazioni Ufficio statistico regione Abruzzo su dati Istat

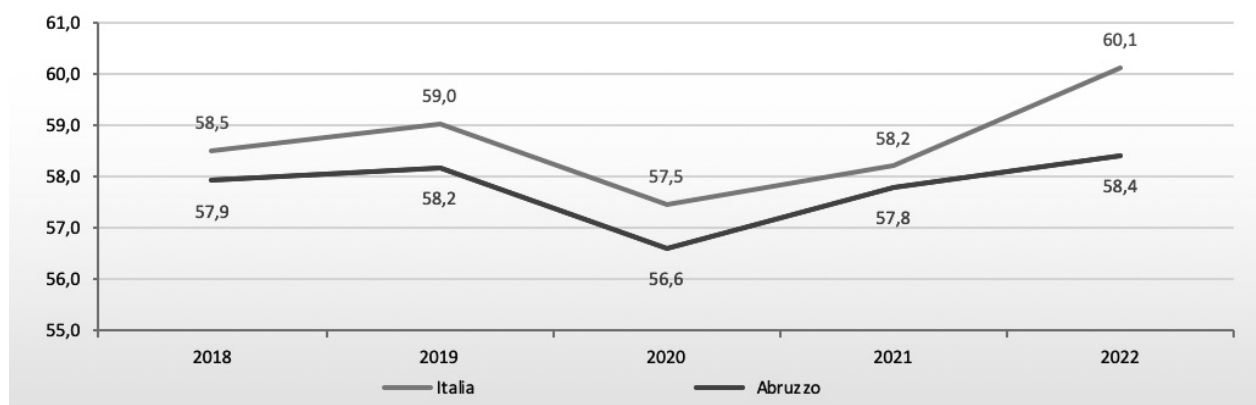
Il Lazio è la regione dalla quale arriva il maggior flusso turistico in Abruzzo, seguita da Lombardia e Campania. Il flusso dall'estero vede nell'ordine prevalere i tedeschi e a seguire gli svizzeri e i francesi.

Dopo aver esaminato le principali caratteristiche del contesto economico abruzzese lato produzione, si esaminano di seguito alcuni aspetti delle condizioni di vita dei cittadini, lato lavoro e reddito.



Lo stato di salute del mercato del lavoro in Abruzzo appare migliore rispetto alle restanti regioni della ripartizione del Mezzogiorno: nel 2022 il tasso di occupazione nella fascia di età 15-64 anni è del 58,4% in Abruzzo, in crescita di mezzo punto percentuale rispetto al 2018, ma inferiore al dato nazionale (60,1%), con una forbice che è però in allargamento negli ultimi anni.

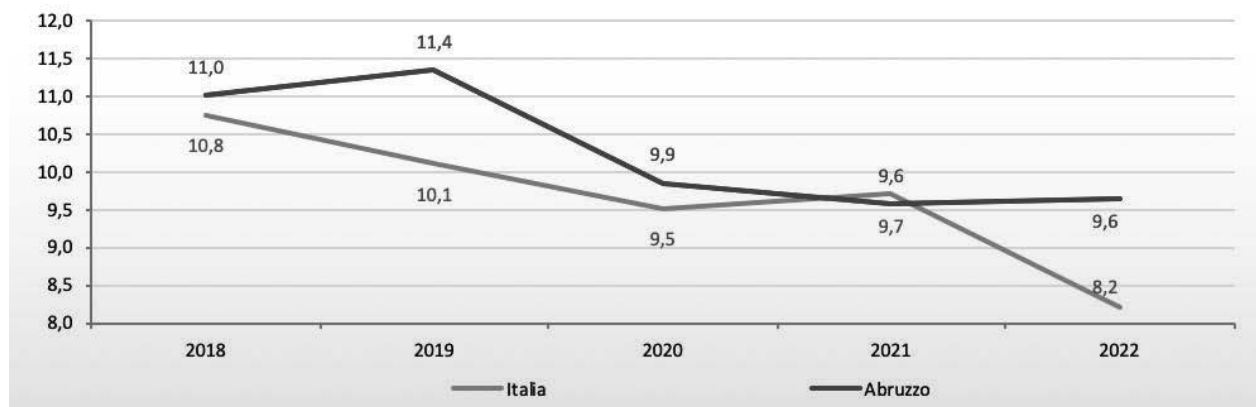
Figura 9 - Tasso di occupazione (15 - 64 anni) in Abruzzo e in Italia. Valori percentuali. Anni 2018-2022



Fonte: Elaborazioni Ufficio statistica Regione Abruzzo su dati Istat

Nello stesso anno il tasso di disoccupazione si attesta, invece, all'9,6%, oltre 6 punti percentuali in meno rispetto al Mezzogiorno (14,3%) e 1,4 punti in più rispetto all'Italia (8,2%) (Fonte: Istat). Emergono tuttavia alcune criticità evidenziate dal gender gap esistente per i tassi di occupazione e disoccupazione: la componente femminile, infatti, sembra essere più soggetta al problema della mancanza di lavoro rispetto alla componente maschile, con differenziali tuttavia in linea con quelli rilevati per la media del Mezzogiorno.

Figura 10 – Tasso di disoccupazione (15 64 anni) in Abruzzo e in Italia. Valori percentuali. Anni 2018-2022



Fonte: Elaborazioni Ufficio statistica Regione Abruzzo su dati Istat

Rispetto, infine, alla ricchezza della popolazione abruzzese, collegata anche con il tema dell'inclusione sociale, si presentano alcuni dati di fonte Istat che delineano un quadro di relativo vantaggio dell'Abruzzo rispetto all'area di riferimento. Il PIL pro-capite è stimato per il 2022 a 24.926 euro, un dato in crescita rispetto al 2020 e al 2021, ma ancora al disotto rispetto ai livelli del 2008. Tuttavia, il PIL pro-capite si attesta su valori significativamente superiori rispetto al Mezzogiorno (19.383 euro), ma ancora distanti dal valore medio nazionale (29.612 euro).



Infine, l'incidenza delle famiglie povere in Abruzzo è nel 2022 pari al 10,7% in Abruzzo, un dato in costante diminuzione rispetto agli anni precedenti, ed inferiore di circa 10 punti percentuali rispetto a quello dell'intera ripartizione geografica del Mezzogiorno (20,5%), ed in linea con il dato nazionale (10,9%)

Il contesto ambientale

La Regione Abruzzo si estende per circa 10.831 km² nel settore centro-meridionale della penisola, confinante a est con il Mare Adriatico e con l'Appennino centrale a ovest, dove sono presenti le vette più alte della catena montuosa quali i massicci del Gran Sasso, della Majella e del Sirente-Velino

La particolare morfologia che caratterizza la regione individua una successione di ampie aree omogenee che procedendo dalla costa adriatica all'interno presenta la fascia collinare, quella pedemontana e, a completamento, la zona montana.

Di conseguenza, pur essendo una regione mediterranea, l'Abruzzo presenta alcuni elementi che dividono il territorio in due fasce climatiche principali, caratterizzate da ampie aree di transizione. Il primo di questi elementi è il Mare Adriatico, che esercita un effetto equilibratore, ed espone il territorio alle masse d'aria, fredde e asciutte, provenienti da nord est. Il secondo elemento è costituito dalla dorsale orientale dell'Appennino centrale, sulla quale si snodano i principali massicci distinti in 5 unità strutturali dal punto di vista geomorfologico, che vanno considerati sotto il duplice profilo dell'altitudine e dell'esposizione.

Un tema rilevante in campo ambientale è quello relativo al controllo e monitoraggio dello sviluppo insediativo è collegato anche quello del sovradimensionamento dei piani rispetto alla crescita demografica. La relazione tra il tasso del consumo di suolo e tasso di crescita demografica è alla base anche degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, in particolare con il target "assicurare che il consumo di suolo non superi la crescita demografica".

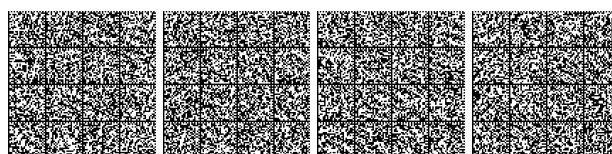
Dai dati ISPRA (2020), il nuovo consumo di suolo netto nazionale di 51,9 kmq avviene a fronte di una decrescita di popolazione di circa 124 mila abitanti. Ogni abitante del nostro Paese oggi ha in "carico" 355 mq di superfici occupate da cemento, asfalto o altri materiali artificiali, un valore che cresce di 1,7 mq l'anno, con la popolazione che, invece, diminuisce sempre di più.

Dall'altra parte, in Abruzzo la tutela dell'ambiente è affidata ad un sistema protezionistico molto esteso e complesso, circa un terzo della superficie regionale è costituita da aree protette nazionali e regionali e, sia nelle zone montane che in quelle prossime alla costa, l'intero territorio è interessato da una cospicua presenza di altre aree a diverso carattere protezionistico. Oltre ai grandi parchi si evidenzia l'esistenza di una rete di riserve naturali ed aree tutelate a livello comunitario ed internazionale che costituisce l'ossatura della rete ecologica regionale.

La tutela dei valori ambientali e naturali, che la legge affida all'Ente Parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano del Parco, che suddivide il territorio a diverso grado di protezione dunque caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela. Tra tutte si evidenziano le aree di promozione economica e sociale più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nei quali sono

consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socioculturale delle collettività locali.

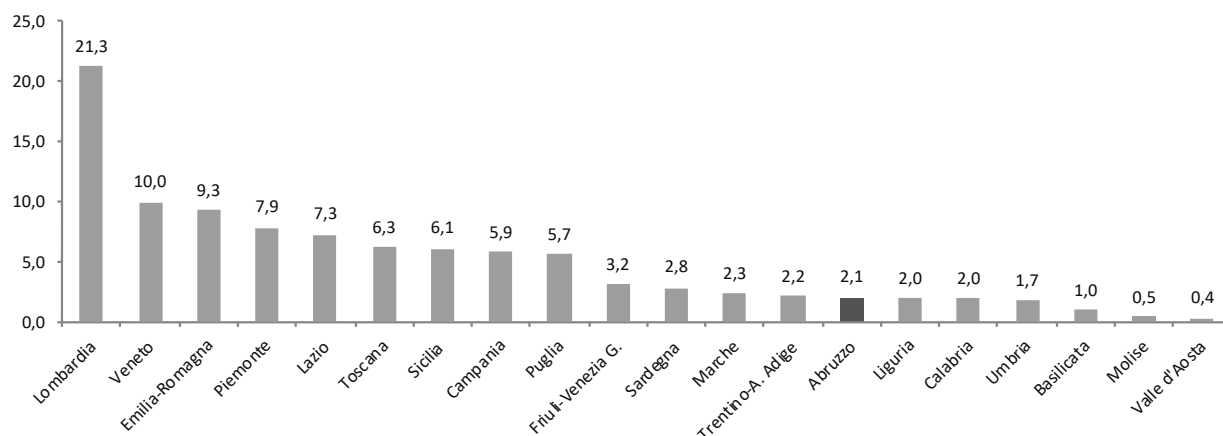
La cura e valorizzazione in chiave di sostenibilità del patrimonio ambientale e sociale locale e dell'offerta enogastronomica, culturale e artigianale dei territori, anche in risposta a una domanda turistica sempre più



segmentata e qualificata diventa un obiettivo intrinseco dei piani stessi. Orientare il turismo in chiave di sviluppo sostenibile comporta il distribuire meglio i flussi nei molti luoghi di pregio e nelle aree interne, oggi poco considerati, e di far in modo di promuovere una conoscenza del territorio meno superficiale, meno veloce e capace di produrre sviluppo anche i luoghi al di fuori delle mete di riferimento per il turismo di massa, con particolare riferimento alla qualità in chiave di sostenibilità dei servizi e dei prodotti, con l'uso di nuove tecnologie e con nuovi strumenti.

Con riferimento, invece, al fabbisogno energetico, nel 2022, in Abruzzo si è registrata una diminuzione, confermata anche dal punto di vista della produzione. Si è quindi determinato un deficit energetico maggiore rispetto a quello del 2021. Nel panorama nazionale, tuttavia, l'Abruzzo è tra le regioni con una minore percentuale di fabbisogno energetico, come si può rilevare dalla figura successiva di confronto tra le regioni italiane.

Figura 11 - Quote % di fabbisogno di energia elettrica regionale rispetto all'Italia - Anno 2022

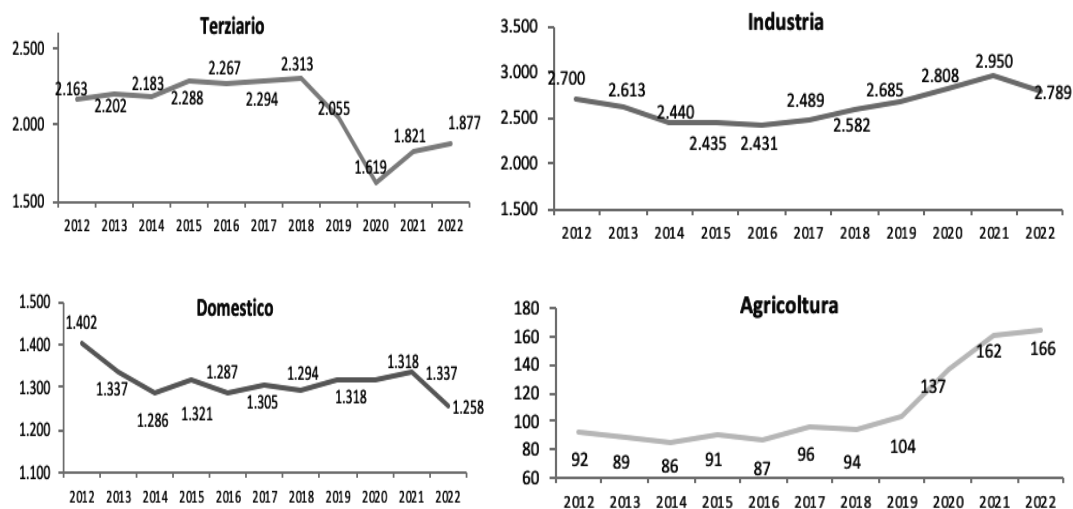


Fonte: Terna - Annuario statistico 2022 - Elaborazione dati Ufficio di statistica della Regione Abruzzo

Per quanto riguarda, invece, la produzione di energia da fonti rinnovabili, questa in Abruzzo è garantita prevalentemente dall'idroelettrico, seguito dal fotovoltaico e dall'eolico. Dal 2006 al 2022 si osserva un incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, concentrata soprattutto nel fotovoltaico.

L'andamento dei consumi, invece, evidenzia una prevalenza del settore industriale, seguita dal settore terziario e da quello domestico, con un trend su base annua 2021 su 2022 in calo per l'industria e il settore domestico, in crescita invece per il terziario e l'agricoltura, come si rileva dalla figura che segue.



Figura 12 - Evoluzione dei consumi di energia elettrica in Abruzzo per settore (GWh). Anni 2012-2022

Fonte: Terna - Annuario statistico 2022 - Elaborazione dati Ufficio di statistica della Regione Abruzzo

Nel settore dei rifiuti, nel 2021 in Abruzzo sono andate in discarica circa 162.000 tonnellate di rifiuti urbani, su una produzione totale di 587.000 tonnellate, pari al 28%, rispetto ad una media nazionale che si colloca, invece, al 19%.

Rispetto alle percentuali di raccolta differenziata nelle regioni, l'Abruzzo nel 2021 ha interrotto il trend virtuoso degli ultimi anni posizionandosi con il 64,6% leggermente al disopra della media nazionale.



3. VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA

Per la programmazione FESR 2014 – 2020 si rinvia, per quanto compatibile, al Rapporto Ambientale corredato della valutazione non tecnica, così come disposto dal Regolamento UE n. 1303/2013 all'articolo 55. Il Rapporto è stato redatto ai sensi dell'Art. 6 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono stati redatti nell'aprile 2015, il rapporto è stato sottoposto alla procedura di consultazione con il pubblico e con le autorità competenti in campo ambientale.

I documenti e le principali informazioni, anche del percorso partecipativo, sono disponibili al link: http://www.regione.abruzzo.it/xprogrammazione/index.asp?modello=programmazione2014_2020VAS&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=futuroCo5



4. ASSI PROGRAMMATICI DEL POC

Il POC Abruzzo è articolato in n. 10 Assi corrispondenti agli Obiettivi Tematici (OT) dell'Accordo di Partenariato (AdP) già fissati nel POR FESR 2014-2020 e nel POR FSE 2014-2020, in linea con quanto previsto dai regolamenti europei di riferimento.

OT 1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

OT 2 Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime

OT 3 Promuovere la competitività delle PMI

OT 4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori

OT 5 Promuovere l'adattamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi

OT 6 Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

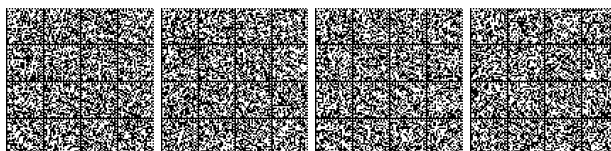
OT 8 Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori

OT 9 Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione

**OT 10 Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per la
competenza l'apprendimento permanente**

**OT 11 Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e
un'amministrazione pubblica efficiente**

AT-Assistenza Tecnica



ASSE

OT 1: RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE

STRATEGIA D'ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE

La Regione Abruzzo, attraverso l'Asse I intende proseguire nel percorso già avviato con gli strumenti della politica di coesione e incrementare l'attività di innovazione delle imprese promuovendo gli investimenti delle imprese in R&I e sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore.

In complementarità con il POR FESR 2014-2020 la Regione intende proseguire nel sostegno ai Poli che dimostrano una reale capacità aggregativa e una maggiore propensione allo sviluppo di nuove tecnologie e/o di nuovi prodotti e/o di nuovi processi organizzativi, la cui ricaduta positiva si rifletta sulle imprese (comprese le imprese dell'indotto), offrendo loro servizi reali qualificati in termini di partenariati anche extra regionali per favorire investimenti e attività di ricerca e per facilitare la collocazione delle imprese regionali su traiettorie tecnologiche di frontiera. L'intervento è limitato ai poli ricadenti nelle aree di specializzazione della S3 e ai segmenti relativi alle tecnologie abilitanti (KET – *Key Enabling Technologies*).

Si intende altresì favorire la costituzione di partenariati internazionali per la collocazione del tessuto imprenditoriale abruzzese su traiettorie tecnologiche di frontiera. In tal senso si favorirà la partecipazione delle aziende abruzzesi a consorzi nell'ambito di progetti finanziati a livello europeo.

OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI

L'obiettivo è quello di promuovere gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale e l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti e la diffusione di tecnologie con finalità generali.

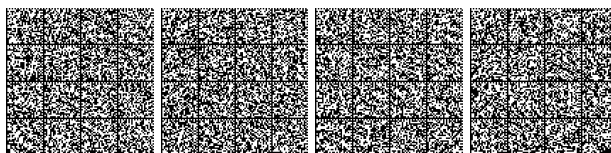
L'obiettivo viene perseguito attraverso la seguente azione:

Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. *(realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti dell'industria, della ricerca e dell'università, e dalle aggregazioni pubblico-private già esistenti, come i Distretti Tecnologici, i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione)*

I **beneficiari** di tale Azione sono le imprese, anche in raggruppamento tra di esse e /o con i Centri di ricerca/Università, appartenenti alle aree di specializzazione che saranno definite al termine del percorso della S3.

L'Azione è rivolta all'intero territorio regionale, a imprese con sede legale e/o operativa ricadenti all'interno della Regione.

L'Azione in corso di realizzazione prevede il cofinanziamento della Regione Abruzzo agli interventi in corso di realizzazione da parte del MIMIT per attività di ricerca e sviluppo su tecnologia aerospaziale



ASSE**OT 2: MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE TIC, NONCHÉ L'IMPIEGO E LA QUALITÀ DELLE MEDESIME****STRATEGIA D'ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE**

Attraverso il POC la Regione Abruzzo vuole agire in complementarità con le risorse del FESR 2014-2020 e migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime.

OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI

A tal fine le risorse del POC concorrono all'obiettivo di estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità, sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale nonché rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health. Parallelamente il POC persegue l'obiettivo di favorire la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili.

Tali obiettivi vengono realizzati attraverso le seguenti tre azioni specifiche:

1. Contributo all'attuazione del *“progetto strategico Agenda digitale per la banda ultralarga”* e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione ad almeno 30 Mbps, accelerandone l'attuazione nelle aree produttive e nelle aree rurali ed interne, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e nelle aree consentite dalla normativa comunitaria.
2. Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi di *e-government* interoperabili, integrati (*joined-up services*) e progettati con cittadini e imprese e soluzioni integrate per le *smart cities and communities* (non incluse nell'OT4)

In continuità con quanto realizzato con il FESR 2014-2020, attraverso la prima azione la Regione Abruzzo promuove l'utilizzo della banda ultra-larga sull'intero territorio regionale e di conseguenza propone l'implementazione delle necessarie infrastrutture tecnologiche, tali da garantire e facilitare l'accesso ai servizi digitali, principalmente, nelle aree prive di connessione.

L'azione già contenuta nel POR FESR 2014-2020 è stata attuata dalla Regione Abruzzo, attraverso il MISE, nel rispetto del nuovo regime di Aiuto di Stato n.41647/2016 in materia di banda ultra-larga approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2016) 3931 del 30/06/2016 in coerenza con l'Agenda digitale europea e con le indicazioni fornite dal Piano strategico per la Banda Ultra larga

Nel dettaglio, l'azione è stata finalizzata alla realizzazione di nuove infrastrutture abilitanti alle reti **NGN** aventi capacità di banda di **almeno 30 Mbps** per l'erogazione dei servizi ai cittadini. Nelle medesime aree saranno collegate a **100 Mbps** le sedi delle PA e delle imprese che insistono sulle aree oggetto di intervento. Si tratta altresì di un intervento che prevede il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e gestionali del *data center* della Regione Abruzzo.

Il **beneficiario** è la Regione Abruzzo.

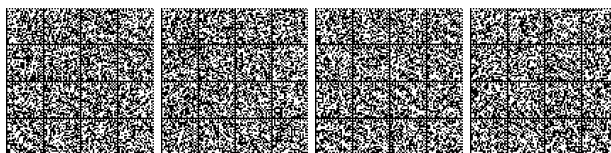
L'azione n. 2 è volta a finanziare progetti di *e-government* e di *e-health*, realizzati in parallelo agli interventi di razionalizzazione e consolidamento in logica *cloud* del *Centro Tecnico Regionale*.



Si vuole realizzare una migliore efficienza amministrativa della PA (semplificazione), l'interoperabilità tra le amministrazioni, una maggiore trasparenza dei procedimenti, una riduzione di costi e di tempi sia per la PA che per le imprese.

In particolare, la Regione intende attivare a valere sul POC progetti che rispondono all'esigenza della PA di conservare e gestire in modalità sicura la documentazione elettronica e aumentare la qualità dei servizi pubblici intraprendendo un percorso di digitalizzazione urbana e di implementazione delle competenze tecnologiche del territorio, nell'ambito del progetto di realizzazione della smart city.

Beneficiari: La Regione e le Città Capoluogo



ASSE**OT 3: PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI****STRATEGIA D'ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE**

La Regione Abruzzo vuole favorire il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo proseguendo le attività di supporto alla struttura produttiva abruzzese che evidenzia un indebolimento ed una contrazione del numero di imprese nei principali settori dell'economia regionale anche a seguito degli effetti della crisi pandemica che ha inciso negativamente sulla capacità produttiva e sul grado di competitività del sistema produttivo.

La strategia regionale mira a promuovere la nascita di nuove imprese e rafforzare il tessuto imprenditoriale esistente.

OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI

La Regione persegue attraverso il POC due obiettivi:

- promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende;
- consolidare le esperienze maturate dalla Regione per investimenti in macchinari, impianti, beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, anche mediante l'impiego di tecnologie ICT.

In continuità e complementarietà con la programmazione 2007-2013 e il POR FESR 2014-2020 che hanno avviato un percorso di sostegno alle politiche di sviluppo dell'innovazione attraverso il supporto alla nascita di start up innovative anche con l'istituzione di un apposito fondo di rotazione creato dalla Regione, gli obiettivi strategici del POC mirano a creare le condizioni di contesto per la nascita, la crescita e il consolidamento di nuove imprese nel territorio regionale e introdurre innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo e ad accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

Gli obiettivi strategici vengono perseguiti attraverso le seguenti azioni:

- Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;
- Interventi di supporto alle imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza.

Il sostegno del POC, complementare ad altri interventi finanziati dalla politica di coesione, attraverso l'azione **"Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"**, punta ad accrescere gli investimenti delle microimprese e incrementare l'innovazione favorendo l'aumento della quota degli investimenti in innovazione di processo e di prodotto, di marketing organizzativo e di competitività.

Pertanto, l'azione prevede il sostegno di tutti gli imprenditori che saranno in grado di introdurre prodotti e/o processi innovativi, di riqualificare i sistemi imprenditoriali, di sfruttare economicamente nuove idee.



L'Azione è volta al finanziamento di investimenti per:

- l'acquisto di macchinari, attrezzature, software, hardware, finalizzati al miglioramento dei metodi di produzione e/o di distribuzione;
- l'attivazione di servizi finalizzati al miglioramento dei processi aziendali, della organizzazione manageriale e del marketing (compresi i servizi relativi alla trasmissione di impresa);
- interventi volti al miglioramento ambientale di prodotti e servizi;
- programmare investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi di risorse (idriche e materie prime).

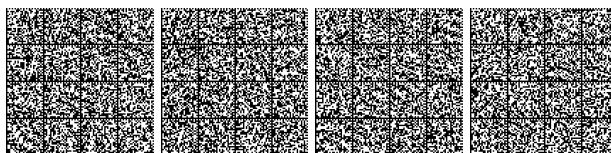
L'azione si può attivare sia attraverso tradizionali strumenti di aiuto, sia attraverso fondi rotativi di garanzia o prestito.

Beneficiari: microimprese.

L'Azione *“Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese ovvero al potenziamento di quelle esistenti sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza”* intende fornire supporto allo start-up di impresa e la crescita dimensionale delle micro e piccole imprese mediante:

- la partecipazione della Regione Abruzzo (anche per il tramite di un Soggetto Gestore) al capitale di rischio per un periodo massimo di 5 anni;
- l'erogazione di garanzie per agevolare l'accesso al credito bancario da parte delle imprese cofinanziando la parte privata di capitale;
- sovvenzioni (aiuti de minimis o esenzione) per servizi di affiancamento nelle prime fasi del ciclo di vita aziendale, quali ad esempio servizi di accompagnamento e consulenza nella definizione di progetti da svilupparsi nell'ambito di incubatori e acceleratori ospitali (co-working) in grado di accogliere le innovazioni tecnologiche prodotte, anche mediante esperti in soluzioni ICT, soluzioni informatiche, web marketing, etc., nonché forme di temporary management;
- interventi volti a supportare la ripresa post pandemia in attuazione della legge regionale 9/2021.

Beneficiari: tutte le imprese operanti nel territorio regionale abruzzese.



ASSE**OT 4: SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSA EMISSIONE DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI****STRATEGIA D'ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE**

La Regione Abruzzo persegue l'obiettivo strategico di sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori favorendo la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili.

L'evoluzione della struttura produttiva abruzzese deve andare nella direzione della sostenibilità, affinché si realizzi una significativa riduzione nel consumo di materiali ed energia e del potenziamento della competitività delle imprese.

Pertanto, il sostegno della politica di coesione nel periodo 2014-2020 e delle risorse del POC sono indirizzate verso la riduzione del consumo finale lordo di energia, per incidere così sul target relativo alla quota di energia derivante da fonti rinnovabili.

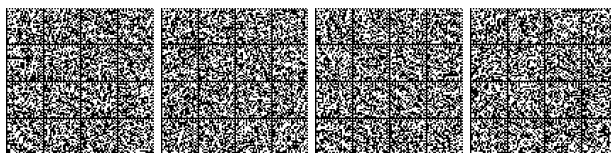
OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI

Su tali basi la Regione vuole incentivare, anche attraverso il POC, azioni finalizzate all'efficientamento delle strutture produttive, ove possibile integrate con azioni di innovazioni di processo e di prodotto, con interventi volti al risparmio energetico in particolare di quelle strutture ad alto impiego di energia.

L'azione *"Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza"* intende agevolare le imprese per interventi connessi ad un utilizzo efficiente delle risorse energetiche e alla produzione di energia rinnovabile per l'autoconsumo.

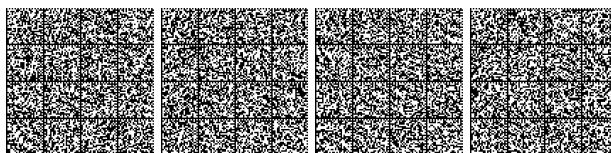
In tale ottica, l'azione intende sostenere interventi finalizzati alla riduzione dei consumi mediante:

- ***l'efficientamento dei sistemi produttivi***
 - sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza;
 - ristrutturazione di cicli produttivi diretta a ridurre l'incidenza energetica sul prodotto finale;
 - installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza;
- ***l'efficientamento delle strutture***
 - aumento di prestazioni degli involucri e degli impianti;
 - realizzazione di diagnosi energetiche e studi di fattibilità se combinate con l'effettiva realizzazione degli interventi di efficientamento energetico delle strutture o dei processi produttivi;
- ***l'efficientamento dei sistemi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per auto consumo***
 - aumento di efficienza dei sistemi di produzione di energia e loro integrazione con sistemi alimentati da fonti rinnovabili;



- installazione, ove possibile, di sistemi di produzione di energia elettrica diversi dal fotovoltaico, quali l'idroelettrico a coclea ovvero i motori Stirling a combustione esterna per la piccola cogenerazione, etc.
- **sistemi di trasporto intelligente e sviluppo delle infrastrutture per l'utilizzo dei mezzi del tpl a basso impatto ambientale**
 - interventi sulla mobilità locale attraverso l'utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici;
 - realizzazione di tratti di ciclabili urbane e di punti per la ricarica elettrica integrate nel sistema di trasporto pubblico urbano, miglioramento dei servizi per disincentivare l'uso di mezzi privati;

Beneficiari: imprese, anche Grandi Imprese, di tutto il territorio regionale
Comuni, Partenariati Pubblico Privati



ASSE**OT 5: PROMUOVERE L'ADATTAMENTO CLIMATICO, LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEI RISCHI****STRATEGIA D'ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE**

Resta attuale e prioritaria, per garantire lo sviluppo territoriale e il benessere di cittadini e imprese, la necessità di promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi.

Le caratteristiche fisiografiche e geologiche del territorio favoriscono lo sviluppo di dissesti idrogeologici, la cui evoluzione ed intensità è influenzata anche dalle caratteristiche climatiche e sismiche regionali.

Gli interventi messi in campo anche con le risorse della politica di coesione hanno fatto rilevare un incremento della superficie mitigata, relativa alle aree a rischio R3/R4,

La prosecuzione delle opere di difesa del suolo contribuirà ad incrementare tali valori tenuto conto dell'evoluzione geomorfologica del territorio la cui accelerazione risente dei cambiamenti climatici in atto.

Pertanto anche attraverso il POC la Regione promuove l'adattamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi.

OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI

L'Obiettivo Specifico da realizzare attraverso il POC consiste nella mitigazione del rischio idrogeologico attraverso interventi di messa in sicurezza per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera

L'azione *"Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"* riguarda il territorio regionale interessato dai Piani di Assetto Idrogeologici vigenti (PAI) ed attuata in coerenza con il Piano Nazionale per lo Sviluppo del Sud, in quanto la mitigazione del rischio idrogeologico causato da fenomeni franosi è una delle priorità del suddetto Piano (Priorità Infrastrutture, Ambiente e Beni Pubblici).

Gli interventi promossi in tal senso sono finalizzati principalmente alla riduzione del rischio nelle aree classificate a rischio elevato R3 (incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale) e molto elevato R4 (perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, distruzione delle attività socio-economiche), individuate dal PAI.

I progetti vertono sulla necessità di ripristino di livelli di sicurezza adeguati nei centri abitati e nelle infrastrutture di collegamento viario a rischio a causa della presenza di movimenti franosi con diverso grado di complessità.

In particolare, si procederà al consolidamento degli insediamenti urbani ricadenti nel settore montano, pedemontano, collinare e nelle aree di pianura costiera relativamente ai rischi idraulici.

L'intervento è dunque indirizzato alla difesa del suolo mediante azioni di messa in sicurezza del territorio nelle aree ad alto rischio idrogeologico, con particolare attenzione alle Aree Interne. L'attuazione degli interventi di mitigazione riguarda esclusivamente le aree per le quali la condizione di rischio idrogeologico è coerente con le destinazioni d'uso fissate negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Beneficiari: Comuni e la Regione



ASSE**OT 6: PRESERVARE E TUTELARE L'AMBIENTE EPROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE****STRATEGIA D'ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE**

La Regione Abruzzo presenta una percentuale di territorio protetto tra le più alte d'Europa (35% del territorio regionale costituito da 3 Parchi Nazionali, 1 Parco Regionale, 15 Riserve Naturali Statali, 25 Riserve Naturali Regionali e 1 Area Marina Protetta, 58 siti sotto la direttiva Habitat, ZPS, SIC, rete natura 2000) che interessa una grande varietà di ambienti (aree montane, collinari, costiere, urbane) nei quali è forte la componente antropica e vanta un patrimonio naturalistico che rappresenta un fattore propulsivo per l'economia locale collegata alla fruizione turistica e allo sviluppo di un'agricoltura di qualità.

OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI

Pertanto anche attraverso il POC la Regione intende perseguire l'obiettivo strategico di *"preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse"* attraverso la definizione di nuovi modelli di sviluppo locale fondati sulla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale; la messa in valore del patrimonio culturale e dei servizi culturali attraverso la realizzazione di efficaci politiche integrate con il settore turistico; il necessario rilancio del sistema regionale facendo perno su poli culturali urbani.

In riferimento ai poli culturali il POC, in coerenza con la strategia prevista nell'AP, concentra l'intervento sulle 4 città capoluogo per sostenere la realizzazione di un selezionato numero di interventi di tutela e valorizzazione dei principali poli culturali e dei centri storici al fine di incrementare il grado di attrattività turistica e promuovere un ampio accesso alla cultura da parte della popolazione residente.

Nella fase di consultazione per la costruzione delle Strategie Urbane Sostenibili la Città di Pescara ha individuato come prioritaria l'azione di connessione delle eccellenze artistiche, dei punti panoramici, delle aree naturali presenti nel territorio urbano, anche attraverso una innovativa e radicale politica di gestione della mobilità sostenibile (progetto Polaris). In questo ambito sono previsti interventi prevalentemente di messa in rete delle strutture museali e di rilancio di nuovi attrattori quali il fiume.

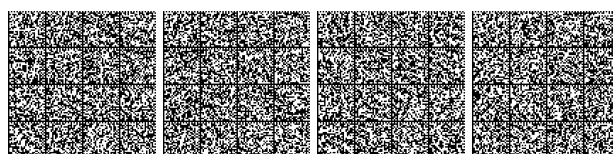
La Città di Teramo ha individuato nella riqualificazione del centro storico, ed in particolare, nella valorizzazione del nucleo storico dell'area dell'Anfiteatro romano e del Mercato Coperto, l'elemento cardine su cui puntare per favorire il rilancio dell'economia locale.

Per quanto riguarda Chieti, la proposta dell'Amministrazione comunale prevede la realizzazione di un nuovo polo culturale nel centro storico, attraverso il recupero di alcuni beni del patrimonio comunale, da valorizzare attraverso interventi di promozione della mobilità urbana sostenibile

Infine, la Città dell'Aquila prevede di dare la migliore visibilità possibile al proprio patrimonio architettonico e artistico ricostruito, attraverso la pedonalizzazione completa del centro storico, l'utilizzo delle bici a pedalata assistita che consentirà ai residenti e ai turisti di godere del patrimonio culturale cittadino anche attraverso dispositivi mobili connessi.

Le azioni previste nel POC sono:

- interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo;
- interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo;



- sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche

L'Azione *"Interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo"* prevede le seguenti tipologie di intervento:

- interventi per la tutela e la riqualificazione ambientale, con priorità per i siti Natura 2000, compresi nelle aree protette regionali, attraverso l'identificazione dei siti e delle emergenze naturali da proteggere, la realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo, la realizzazione di interventi di ripristino, recupero e riqualificazione ambientale e la rimozione di detrattori ambientali;
- interventi per il miglioramento delle infrastrutture e servizi per la fruizione turistica, quali la realizzazione di sentieri, il recupero di strutture e spazi da destinare ad attività ambientali e relative attrezzature, la realizzazione di centri visita, servizi informativi e di accoglienza, l'acquisizione di mezzi ecologici a scopi turistici; in questo ambito potrà essere finanziato lo start up di attività e servizi;
- attività di studio e ricerca, divulgazione, educazione ambientale, quali investimenti immateriali per la promozione e la conoscenza del patrimonio ambientale e del territorio, realizzazione e divulgazione di studi e ricerche di carattere scientifico e attività di educazione ambientale;
- azioni di miglioramento dei sistemi di gestione di beni e servizi favorendo, ove opportuno, il ricorso a gestioni integrate e potenziando l'uso delle ICT.

In questo ambito possono essere finanziate azioni pilota e lo start up di attività e servizi.

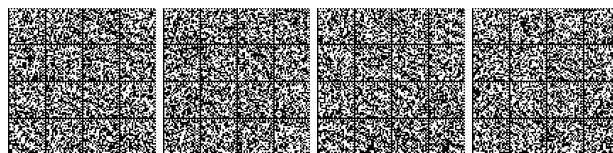
I territori potenzialmente ammissibili all'azione sono quelli delle aree protette regionali (Parco regionale del Sirente-Velino, 25 riserve naturali e l'area marina protetta Torre del Cerrano) sulle quali insistono numerosi siti della Rete Natura 2000, a conferma degli eccezionali valori ambientali presenti nella regione.

Beneficiari: Regione, soggetti gestori delle aree protette, comuni del territorio, altri soggetti pubblici interessati all'azione di valorizzazione e gestione dei beni.

L'Azione *"Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo"* è indirizzata a valorizzare e potenziare:

- un sito pilota che si configura quale attrattore in aree che presentano congiuntamente valenze naturalistiche e culturali al centro dei principali circuiti di fruizione turistica. A questo fine, sono finanziati: interventi di restauro finalizzati alla conservazione e all'adeguamento funzionale e impiantistico, al miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità fisica delle aree, al rafforzamento delle condizioni di sicurezza e vigilanza, all'allestimento museale e dei percorsi di visita; interventi a favore di sistemi di gestione innovativa e integrata di beni e sistemi di beni localizzati; interventi per la creazione di servizi e/o sistemi innovativi attraverso le ICT, per migliorare gestione e accessibilità alle conoscenze del patrimonio culturale e per potenziare, qualificare ed innovare accoglienza e supporto alla fruizione; gli interventi di valorizzazione ;
- gli interventi di valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, delle città di Pescara, Teramo, L'Aquila e Chieti

Beneficiari: Comuni, soprintendenze, istituzioni e associazioni che operano nell'ambito della valorizzazione e promozione culturale.



L'Azione *"Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche"* è dedicata a realizzare interventi di promozione e commercializzazione delle destinazioni e dei prodotti, in via prioritaria relativi alle "aree di attrazione naturali e culturali" finanzia, interventi coerenti con la programmazione sviluppata dalle Destination Management Companies (DMC) e Product Management Companies (PMC) regionali, afferenti alle seguenti tipologie:

- azioni finalizzate alla definizione di un'offerta integrata che aggrega prodotti, operatori, territori;
- azioni finalizzate alla definizione di standard di qualità per le diverse componenti del prodotto turistico, calibrata su specifici target di domanda individuati, con particolare attenzione all'acquisizione di certificazioni, alla sostenibilità ambientale, all'innovazione tecnologica, alle esigenze dei diversamente abili, prevedendo anche connessi percorsi di formazione professionale;
- realizzazione di progetti pilota (sperimentazione di nuovi servizi tecnologici per l'organizzazione turistica, costruzione e pubblicizzazione di strumenti che consentano l'accesso a diversi servizi ovvero che estendano la fruibilità delle risorse, sperimentazione di nuove formule di promozione/sostegno ai prodotti, ecc.);
- azioni promo-pubblicitarie per lo sviluppo dei canali distributivi;
- studi, analisi, ricerche, azioni di monitoraggio finalizzati alla conoscenza della domanda in particolare quella internazionale.

Beneficiari: Regione Abruzzo, Comuni, Destination Management Companies (DMC) e Product Management Companies (PMC), Consorzi di Imprese, Camere di commercio, Associazioni culturali e sportive.



ASSE**OT 8: PROMUOVERE UN'OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E DI QUALITA' E SOSTENERE LA MOBILITA' DEI LAVORATORI****STRATEGIA D'ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE**

Favorire l'occupazione e l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento sono le priorità che la Regione Abruzzo intende perseguire anche attraverso il contributo delle risorse del POC.

Inoltre, con il POC si vuole favorire la parità di genere in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI

Tali priorità si articolano nei seguenti obiettivi:

- favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata;
- favorire l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della *"garanzia per i giovani"*
- favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi;
- aumentare l'occupazione femminile sostenendo il territorio nello sviluppo di esperienze di welfare aziendale a favore della conciliazione in coerenza con l'indirizzo programmatico regionale e con le disposizioni normative volte a dare impulso al welfare contrattuale, sia a livello nazionale che aziendale e/o di territorio

Le azioni connesse con il primo obiettivo sono:

- Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) con particolare attenzione agli incentivi all'occupazione ed alla creazione di imprese nei Comuni delle Aree Interne;
- Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale).

Beneficiari: Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata

Le azioni connesse con il secondo obiettivo sono:

- Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT);



- Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling, l'accompagnamento al lavoro, l'orientamento, il bilancio di competenze e l'inserimento in percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i NEET;
- Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale);

Beneficiari: Persone di età inferiore a 25 anni; persone inattive; disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata

Per favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi la regione prevede la realizzazione di *“Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale”*

Beneficiari: persone di età superiore a 54 anni; lavoratori in cassa integrazione e mobilità; disoccupati/inoccupati; lavoratori autonomi/titolari di partita IVA/imprenditori individuali che hanno subito perdita del fatturato a causa delle misure restrittive determinate dal Governo italiano per contenere il propagarsi del contagio della pandemia da Covid-19.

La Regione prevede inoltre misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) per favorire l'aumento dell'occupazione femminile.

Rientra in tale ambito il finanziamento di strumenti per conciliare il lavoro, la famiglia e la vita privata, per favorire l'occupazione delle donne e offrire un aiuto in servizi alle donne impegnate nelle attività di cura verso minori, anziani non autosufficienti, diversamente abili e favorirne l'accesso ai servizi di assistenza alla persona.

Beneficiari: donne



ASSE**OT 9: PROMUOVERE L'INCLUSIONE SOCIALE E COMBATTERE LA POVERTÀ E OGNI DISCRIMINAZIONE****STRATEGIA D'ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE**

Favorire l'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità, la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità.

In stretta integrazione anche con altri Programmi e Fondi e con la programmazione sociale e socio-sanitaria, la Regione intende contrastare il fenomeno della povertà con una serie di interventi di inclusione attiva che mirano alla promozione dell'innovazione sociale, valorizzando il principio di sussidiarietà sia verticale che orizzontale.

Pur facendo registrare valori per gli indicatori che misurano la povertà e il rischio di esclusione sociale non drammatici rispetto al contesto nazionale, la Regione Abruzzo nel periodo della crisi ha visto incrementare il numero di persone e di famiglie in situazione di deprivazione materiale e a rischio di marginalizzazione sociale.

OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI

L'obiettivo è quello di abbassare il dato regionale sulla povertà relativa soprattutto per le famiglie senza lavoro e con figli a carico attraverso interventi che mirano a favorire il reinserimento sociale finanziando interventi che prevedano la presa in carico dei destinatari (nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione) per inserirli in un percorso che indirizzi alla ricerca di un lavoro o al conseguimento di un titolo di studio/qualifica professionale attraverso i canali del sistema Istruzione/Formazione professionale.

Gli interventi saranno attuati principalmente attraverso gli Enti d'Ambito Sociale, i Servizi per l'impiego/Agenzie per il Lavoro (presa in carico, orientamento e bilancio delle competenze, patto di servizio); organizzazioni del terzo settore (adozione sociale, tutoraggio, mediazione familiare e culturale, "centri territoriali per la famiglia"); il settore delle imprese e quelli dell'Istruzione e Formazione professionale che sono coinvolti nella seconda fase della strategia di inclusione sociale.

La strategia regionale di inclusione attiva si basa su una forte integrazione e creare sistema tra i diversi attori pubblici e privati che operano in tale contesto, superando le tante frammentazioni esistenti e sviluppando un sistema di valutazione che consenta di verificare gli impatti delle politiche attivate.

A tale scopo è necessario rafforzare i diritti di cittadinanza attraverso la costruzione di reti solidali tra Regione, Comuni, ASL, Servizi per il lavoro pubblici e privati e le diverse associazioni e organizzazioni del terzo settore che collaborino in modo sistematico per elevare i livelli di protezione sociale, combattere le vecchie e nuove forme di esclusione sociale e consentire a tutti i cittadini di sviluppare le proprie potenzialità.

A tal fine le azioni da attuare attuate sono di tipo diretto a favore delle diverse categorie di destinatari a rischio di povertà ed esclusione sociale in quanto particolarmente svantaggiate, o indirette attraverso il rafforzamento dell'economia sociale e delle imprese sociali che danno assistenza o supportano i destinatari.

Le Azioni a valere sul POC sono le seguenti:

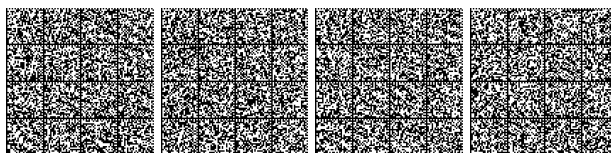
servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione (es. adozione sociale, tutoraggio, mediazione familiare e culturale, "centri territoriali per la famiglia", prevenzione dell'abuso e del maltrattamento intra-familiare, e della



violenza). Progetti di diffusione e scambio di best practices relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche al modello della sussidiarietà circolare;

- interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari);
- promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all'innovazione sociale, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del welfare community.

Beneficiari: Persone in condizione di povertà; persone particolarmente svantaggiate (disabili, immigrati, detenuti ed ex-detenuti, ROM, Sinti e Camminanti, persone affette da dipendenza, donne vittime di violenza, etc.)



ASSE**OT 10: INVESTIRE NELL'ISTRUZIONE E NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE
COMPETENZE E L'APPRENDIMENTO PERMANENTE****STRATEGIA D'ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE**

Per il periodo di programmazione 2014-2020 l'Amministrazione regionale ha operato una scelta strategica riguardante l'istruzione e la formazione volta a riqualificarne e precisarne la missione di strumento per lo sviluppo di competenze funzionali all'esercizio di una cittadinanza attiva, all'inclusione sociale, nonché al raggiungimento di obiettivi di tipo occupazionale o professionalizzante.

Il dato relativo alla partecipazione della popolazione adulta abruzzese (25-64 anni) alla frequenza di un corso di studio o di formazione professionale, che posiziona la Regione ai primi posti tra le realtà regionali italiane, ma ben distante dagli obiettivi comunitari, restituisce l'immagine di un sistema formativo poco attraente cui rispondere innalzando la qualità dell'offerta formativa per aumentarne la capacità d'attrazione e la conseguente partecipazione ottenendo un reale cambiamento sui destinatari sia in termini di competenze che in termini motivazionali.

OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI

Anche il POC in complementarità con il POR FSE agisce su due versanti: il miglioramento delle conoscenze della forza lavoro e lo sviluppo di nuove competenze e il supporto ai processi di riconversione, attraverso una riqualificazione della manodopera.

Al fine di accrescere le competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo attraverso il sostegno a percorsi formativi connessi alla domanda delle imprese e/o alle analisi dei fabbisogni professionali e formativi, il rilascio di qualificazioni inserite nei repertori regionali o nazionale, il miglioramento della qualità del sistema di istruzione e formazione in linea con le raccomandazioni europee, verranno attuate le seguenti azioni a valere sul POC:

- interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti a ICT, green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali, filiera agroalimentare, etc.) e per l'imprenditorialità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento;
- costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali.

Per ottenere la qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale, attraverso l'intensificazione dei rapporti scuola-formazione-impresa e lo sviluppo di Poli Tecnico-Professionali, operatori/periti turistici, le Azioni finanziate dal POC sono:

- interventi qualificanti della filiera dell'Istruzione e Formazione Tecnica Professionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore (Qualificazione della filiera dell'istruzione Tecnica e professionale, con



particolare riguardo alle fasce più deboli; azioni di sistema per lo sviluppo e il coordinamento degli ITS e dei poli tecnico professionali);

- azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS, e dei Poli tecnico professionali in una logica di integrazione e continuità con l'Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo;

Beneficiari: occupati nei settori ad alta tecnologia e/o ad alto contenuto di conoscenza; lavoratori; imprenditori, disoccupati, inoccupati o inattivi; studenti; giovani (disoccupati, inoccupati e inattivi; lavoratori in mobilità; immigrati; in diritto/dovere istruzione).

L'obiettivo di migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati, viene perseguito attraverso più tipologie di intervento e fonti di finanziamento.

Il POC prevede azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati, in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation strategy regionale.

Beneficiari: laureati specializzati, dottori di ricerca e ricercatori; giovani (occupati e non); studenti di istituti universitari, parauniversitari e post-universitari



ASSE**OT 11: RAFFORZARE LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE E DELLE PARTI INTERESSATE A UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA EFFICIENTE****STRATEGIA D'ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE**

L'Amministrazione Regionale è profondamente impegnata nella definizione ed attuazione di politiche di riforma che, anche in relazione ad azioni di riforma di livello comunitario e nazionale, interessano il complesso della macchina amministrativa al fine di intervenire sugli elementi di criticità della propria azione, rendendola maggiormente effettiva a favore di cittadini ed imprese.

Si vuole investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale per una migliore regolamentazione e una buona governance. La Regione procede al completamento delle azioni previste nelle Strategie delle Aree Interne finalizzate a creare percorsi aggreganti e associativi nella gestione dei servizi.

OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI

Attraverso il POC si intende portare un contributo concreto alle dinamiche di cambiamento in atto, in particolare la Regione Abruzzo concentra il proprio intervento di miglioramento della Pubblica Amministrazione potenziando la conoscenza degli enti locali delle aree interne sulle modalità di erogazione di servizi sui sistemi dell'istruzione, della formazione, delle politiche sociali e del lavoro, estendendo il proprio intervento agli stakeholder ed ai rappresentanti della società civile.

Il POC finanzia azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders (ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l'impiego e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali, delle dogane, delle forze di polizia).

Beneficiari: personale PA delle aree interne, organismi di formazione, istituzioni scolastiche autonome, università, fondazioni ITS, imprese, servizi sociali e socio-sanitari, partenariato economico e sociale.



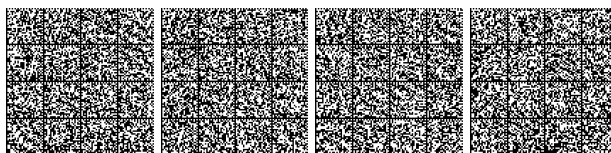
ASSE**ASSISTENZA TECNICA**

L'assistenza tecnica mira a migliorare e ottimizzare le attività di gestione e attuazione del POC.

Le principali azioni previste nell'ambito dell'Asse possono ricomprendere:

- attività di adeguamento e potenziamento delle competenze tecnico-amministrative delle strutture che partecipano all'attuazione del Programma Operativo impegnate nelle attività di programmazione, gestione, attuazione e controllo del programma (es. incarichi a soggetti esterni qualificati per il supporto tecnico-scientifico);
- attivazione di modalità di reclutamento per il rafforzamento tecnico delle strutture impegnate nelle attività di programmazione, gestione, attuazione e controllo del Programma (es. assunzione di personale, conformemente alla normativa e alle disposizioni vigenti, selezionato sulla base di specifiche competenze e conoscenze, da assegnare alle strutture che necessitino di uno specifico supporto; incarichi a società per la somministrazione di personale con specifiche competenze tecniche);
- comunicazione e informazione;
- potenziamento delle competenze e delle infrastrutture destinate alla rendicontazione e monitoraggio del Programma;
- attività di valutazione,
- capacitazione amministrativa.

Ulteriori attività coerenti con le azioni sopra indicate, potranno essere definite in sede di attuazione del Programma.



5. PIANO FINANZIARIO

Con riferimento alla dotazione finanziaria del presente POC si specifica che l'importo programmato è pari a € 149.863.795,14 che risultano essere totalmente a carico del Fondo di Rotazione ex L. 183/1987, come di seguito specificato:

- 81.714.236,04€ relativi alla certificazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato;
- 68.149.559,10€ equivalenti alle risorse del Fondo di Rotazione rese disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100% ai sensi del comma 3 dell'articolo 242 del decreto-legge 34/2020. In applicazione del citato art. 242, contestualmente alla definizione del POC, la Regione Abruzzo procede alla riprogrammazione del Piano Sviluppo Coesione approvato ex Del. CIPESS 2/21 e s.m.i. attraverso la riduzione della Sezione Speciale 2 del PSC per un importo pari a 78.327.494,85 euro, quale cifra relativa alla certificazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato.

Il Piano finanziario è riportato nella Tabella 5.1

Tab. 5.1 Piano finanziario POC Abruzzo

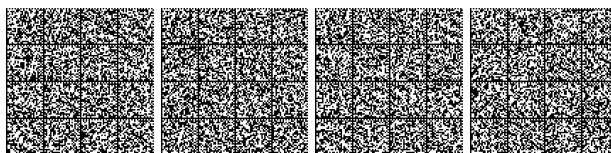
ASSE/O.T.	Descrizione Obiettivo Tematico	Dotazione Piano Finanziario
1	Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	3.800.000,00
2	Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime	8.850.000,00
3	Promuovere la competitività delle PMI	26.032.548,11
4	Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori	13.965.966,00
5	Promuovere l'adattamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	11.200.000,00
6	Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	40.781.312,73
8	Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	22.692.105,47
9	Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione	10.230.378,41
10	Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per la competenza e l'apprendimento permanente	8.478.894,97
11	Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente	745.000,00
	Assistenza Tecnica	3.087.589,45
		149.863.795,14



6. INDICATORI

Nel prospetto 4 di cui all'Allegato II sono riportati gli indicatori di risultato e di realizzazione a valere sulle linee di azione del POC Abruzzo.

La metodologia di calcolo utilizzata è quella relativa ai programmi operativi del ciclo 2014-2020 in quanto le azioni contenute nel presente Programma sono complementari a quelle del POR Abruzzo FSE 2014-2020 e del POR Abruzzo FESR 2014-2020 e concorrono al raggiungimento dei target associati ai risultati attesi dei citati Programmi.



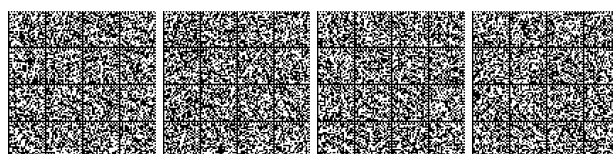
7. SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

Per le operazioni finanziate con il POC i sistemi di gestione e controllo e le procedure adottati, sono analoghi a quelli delle operazioni finanziate con i Programmi Operativi Regionali FESR e FSE Abruzzo 2014 – 2020. Inoltre, gli uffici coinvolti nelle attività sono i medesimi.

Di conseguenza si fa rinvio, sia per quanto riguarda il POR FESR che il POR FSE, a quanto previsto nel Si.Ge.Co e i relativi allegati nella versione vigente alla data di redazione del presente documento: Si.Ge.Co versione 8, dell'Ottobre 2022, Approvato con Determinazione DPA011/72 del 5.10.2022.

Con DGR 4 settembre 2025, n. 570, la Giunta regionale ha stabilito, a parziale rettifica del punto 3 della citata DGR 342/2021, che le attività inerenti alla certificazione delle spese del POC Abruzzo 2014 2020 siano assegnate agli Uffici Coordinamento, Gestione e Monitoraggio del PO FESR e Coordinamento, Gestione e Monitoraggio del PO FSE del Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE sotto la supervisione ed il coordinamento dell'Autorità di Gestione Unica FESR FSE

La trattazione specifica delle procedure applicabili ai progetti del Programma Operativo Complementare ai POR FESR- FSE è presentata nell'Allegato I del presente documento.



Allegato I

Procedure applicabili ai progetti del Programma Operativo Complementare ai POR FESR e FSE 2014-2020

1. *Obblighi di informazione e comunicazione*

L'informazione e la pubblicità sugli interventi attuativi del POC è garantita anche attraverso il sito web istituzionale (<https://coesione.regione.abruzzo.it>) in cui sono disponibili informazioni sul Programma nel suo complesso, sull'attivazione degli interventi e in cui è presente il logo regionale e del POC.

2. *Misure antifrode e conflitti di interesse*

La delibera CIPESS n.41/2021 stabilisce che le Amministrazioni titolari del POC assicurino la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità.

La Regione Abruzzo ha adottato con D.G.R. n. 214 del 29/04/2022 l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 - 2024 per la fase di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80.

Il Piano Triennale 2022 – 2024, composto da due sezioni, dedicate rispettivamente alla Prevenzione della Corruzione e agli adempimenti in materia di Trasparenza, è stato aggiornato e sostituito dal PIAO 2023 – 2025, dal PIAO 2024 – 2026, dal PIAO 2025 - 2027 e dall'ultimo PIAO 2026-2028 annualità 2026 della Regione Abruzzo.

I documenti assimilati nel PIAO sono stati riorganizzati in quattro sezioni, suddivise in ulteriori sottosezioni, secondo lo schema di piano – tipo allegato al D.M. del 24.06.2022, adottato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Le sezioni sono:

- Scheda anagrafica dell'Amministrazione;
- Valore pubblico, performance e anticorruzione;
- Organizzazione e capitale umano;
- Monitoraggio.

La sezione 2.4 riguarda i *“Rischi corruttivi e la trasparenza”*.

Coerentemente con quanto disposto dal D.M. del 30 giugno 2022 n. 132, *“Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”*, adottato ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, la presente Sottosezione, dedicata ai Rischi Corruttivi e agli adempimenti in materia di Trasparenza, comprende:

- La valutazione di impatto del contesto esterno, finalizzata a evidenziare se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;



- La valutazione di impatto del contesto interno, tesa a evidenziare se lo scopo dell'ente o la sua struttura organizzativa possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo;
- la mappatura dei processi secondo le aree di rischio così come previsto dall'ANAC, effettuata sulla base delle informazioni fornite dalle Strutture della Giunta Regionale, necessaria a individuare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi, con particolare attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico;
- l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti, effettuata sulla base delle informazioni fornite dalle Strutture della Giunta Regionale, funzionale alla programmazione delle misure previste dalla legge n. 190 del 2012 e di quelle specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati;
- la progettazione di misure per il trattamento del rischio, privilegiando l'adozione, ove possibile, di misure di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- il monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure;
- la programmazione dell'attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.

La redazione delle sottosezioni è conseguente a procedura di consultazione pubblica (nota CAP prot. n. 0467168 del 17.11.2023) nel periodo dal 17.11.2023 al 27.11.2023, all'esito della quale sono stati effettuati gli opportuni aggiornamenti.

Come evidenziato dall'ANAC (cfr. PNA 2022), una buona programmazione delle misure di prevenzione della corruzione all'interno del PIAO richiede che si lavori per una mappatura dei processi integrata al fine di far confluire obiettivi di performance, misure di prevenzione della corruzione e programmazione delle risorse umane e finanziarie necessarie per la loro realizzazione.

La mappatura dei processi è articolata per 12 Aree di rischio ed è stata aggiornata a seguito delle rimodulazioni e/o revisioni parziali dell'assetto organizzativo di talune strutture regionali nell'ambito delle attività di monitoraggio degli adempimenti previsti dal PTPCT/PIAO 2023 2025.

I processi, mappati e correlati alle Aree di Rischio, sono esposti secondo un'articolazione per Dipartimenti e sono distinti in *"Processi Trasversali"* (ossia comuni a tutti i Dipartimenti) e *"Processi Specifici"* (ossia relativi a determinati Dipartimenti).

Nel documento integrale è possibile trovare: l'analisi del contesto esterno e interno, la mappatura dei processi, l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti, la progettazione delle misure di prevenzione per il trattamento del rischio, la programmazione dell'attuazione della trasparenza.

Il documento è consultabile al link:

<https://trasparenza.regione.abruzzo.it/disposizioni-general/piao#pioa-2026-2028>



Allegato II

Prospetti del POC

Prospetto 1 – Dotazione finanziaria complessiva

POC ABRUZZO 2014 2020

Prospetto 1 - Dotazione finanziaria complessiva

Dotazione POC	Riferimento				Fondo di Rotazione	Risorse regionali	Totale
Importo assegnazioni ex art. 242 DL 34/2020 comma 2	Domanda di pagamento	FSE	2020/1	17/11/2020	2.517.551,41	-	2.517.551,41
Importo assegnazioni ex art. 242 DL 34/2020 comma 2	Domanda di pagamento	FESR	2020/2	17/11/2020	4.936.797,75	-	4.936.797,75
Importo assegnazioni ex art. 242 DL 34/2020 comma 2	Domanda di pagamento	FSE	2020/2	16/12/2020	2.779.395,98	-	2.779.395,98
Importo assegnazioni ex art. 242 DL 34/2020 comma 2	Domanda di pagamento	FESR	2020/3	11/05/2021	10.697.580,78		10.697.580,78
Importo assegnazioni ex art. 242 DL 34/2020 comma 2	Domanda di pagamento	FESR	2020/4	09/06/2021	10.901.250,00		10.901.250,00
Importo assegnazioni ex art. 242 DL 34/2020 comma 2	Domanda di pagamento	FESR	2020/5	22/06/2021	22.376.250,00		22.376.250,00
Importo assegnazioni ex art. 242 DL 34/2020 comma 2	Domanda di pagamento	FESR	2020/6	28/06/2021	22.376.250,00		22.376.250,00
Importo assegnazioni ex art. 242 DL 34/2020 comma 2	Domanda di pagamento	FSE	2020/3	09/07/2021	54.271.152,63		54.271.152,63
Importo assegnazioni ex art. 242 DL 34/2020 comma 2	Domanda di pagamento	FESR	2020/7	21/07/2021	6.981.760,33		6.981.760,33
Importo assegnazioni ex art. 242 DL 34/2020 comma 2	Domanda di pagamento	FESR	2020/2020 001	04/07/2022	5.094.773,82	-	5.094.773,82
Importo assegnazioni ex art. 242 DL 34/2020 comma 2	Domanda di pagamento	FSE	2020/2020 001	14/07/2022	3.544.291,25	-	3.544.291,25
Importo assegnazioni ex art. 242 DL 34/2020 comma 2	Domanda di pagamento	FESR	2023/2024 001	09/01/2024	3.386.741,19	-	3.386.741,19
TOTALE					149.863.795,14	-	149.863.795,14



Il Prospetto 2 è sostituito dal seguente:

PIANO FINANZIARIO - PROSPETTO 2 (Riepilogo per OT o Assi)

O.T.	Descrizione Obiettivo Tematico	Dotazione Piano Finanziario	Di cui Fondo di Rotazione	Di cui quota regionale
1	Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	3.800.000,00	3.800.000,00	-
2	Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime	8.850.000,00	8.850.000,00	-
3	Promuovere la competitività delle PMI	26.032.548,11	26.032.548,11	-
4	Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori	13.965.966,00	13.965.966,00	-
5	Promuovere l'adattamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	11.200.000,00	11.200.000,00	-
6	Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	40.781.312,73	40.781.312,73	-
7	Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete	-	-	-
8	Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	22.692.105,47	22.692.105,47	-
9	Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione	10.230.378,41	10.230.378,41	-
10	Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per la competenza e l'apprendimento permanente	8.478.894,97	8.478.894,97	-
11	Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente	745.000,00	745.000,00	-
	Assistenza Tecnica	3.087.589,45	3.087.589,45	-
		149.863.795,14	149.863.795,14	-



POC ABRUZZO 2014 2020

PIANO FINANZIARIO - Prospetto 3a - Struttura programmatica per OT (Obiettivi Tematici o Assi) e OS (Obiettivi Specifici)

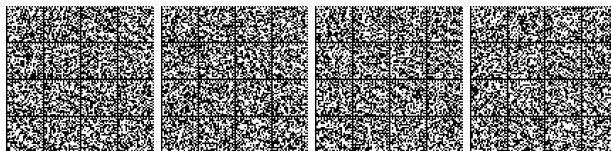
O.T. (o Asse)	Descrizione Obiettivo Tematico	Importo finale	O.S.	Descrizione Obiettivo Specifico	Importo finale
1	Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	3.800.000,00	1.1	Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore	3.800.000,00
2	Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime	8.850.000,00	2.1	Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale	3.850.000,00
			2.2	Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health	5.000.000,00
3	Promuovere la competitività delle PMI	26.032.548,11	3.1	Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi	8.550.628,11
			3.2	Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive	181.920,00
			3.5	Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese	3.270.275,00
			3.6	Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura	14.029.725,00
4	Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori	13.965.966,00	4.2	Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese	9.265.966,00
			4.6	Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane	4.700.000,00
5	Promuovere l'adattamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	11.200.000,00	5.1	Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione	11.200.000,00
6	Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	40.781.312,73	6.6	Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale	14.590.831,98
			6.7	Sviluppo Urbano Sostenibile	6.986.191,95
			6.8	Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche	19.204.288,80
8	Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	22.692.105,47	8.1	L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate	5.779.261,14
			8.2	Aumentare l'occupazione femminile	2.719.677,05
			8.5	L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	11.934.046,88
			8.6	L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento	2.259.120,40
9	Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione	10.230.378,41	9.1	L'inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità	3.400.000,00
			9.2	Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili	1.330.000,00
			9.3	Aumento/ consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali	1.068.000,00
			9.7	Rafforzamento dell'economia sociale	4.432.378,41
10	Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per la competenza e l'apprendimento permanente	8.478.894,97	10.4	Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione del mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale	3.919.667,20
			10.6	Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale	3.619.763,27
			10.5	Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati	939.464,50
11	Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente	745.000,00	11.3	Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance	745.000,00
AT	Assistenza Tecnica	3.087.589,45	AT	Supporto alle attività di attuazione attraverso l'Assistenza Tecnica	3.087.589,45
Totale per Obiettivo Tematico		149.863.795,14			149.863.795,14



Prospetto 4 - Assi, RA e indicatori

POC ABRUZZO 2014 2020 - PROSPETTO 4 - OT (Assi), RA e Indicatori

Assi (OT dell'AdP)	Descrizione Assi (OT dell'AdP)	RA dell'AdP	Principali Indicatori di Risultato	Principali Indicatori di Realizzazione
1	Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	1.1 Incremento dell'attività di innovazione delle imprese	(i) Ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti (ii) Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca
2	Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime	2.1 Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda larga e ultra larga (agenda digitale) 2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati Numero di servizi erogati alle PA appartenenti alla RAN Numero di punti di accesso Wi-Fi per le PA	Numero di Pubbliche Amministrazioni (PA) collegate alla Regional Area Network (RAN) Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali
3	Promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo e della pesca e dell'acquacoltura	3.1 Rilancio alla propensione agli investimenti del sistema produttivo 3.5 Nascita e consolidamento di MicroImprese e PMI 3.6 Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura	Imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto e/o di processo Nuove imprese (finanziate) ancora attive sul mercato dopo 3 anni Ammonatare voucher concessi	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Creazione di occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno - Nuove imprese beneficiarie di un sostegno (CO01) - Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni (CO03) - Nuove imprese beneficiarie di un sostegno (CO01) - Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni (CO03)
4	Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori	4.2 Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili 4.6 Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane	Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria Passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di provincia (CH, TE, AQ)	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno Estensione in lunghezza (sistemi di trasporto intelligente)
5	Promuovere l'adattamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	5.1 Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera	(i) Popolazione esposta a rischio frane interessata dagli interventi di mitigazione (ii) Popolazione esposta a rischio alluvione interessata dagli interventi di prevenzione e mitigazione	Area protetta dal fenomeno frano attraverso interventi di stabilizzazione realizzati ex novo e/o a completamento di quelli esistenti Area protetta dalle inondazioni attraverso opere di difesa idraulica realizzate ex novo e/o a completamento di quelle esistenti
6	Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	6.6 Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale 6.7 Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale 6.8 Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche	Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali Indice di domanda culturale nel settore statale e non statale Tasso di turisticità	Superficie oggetto di intervento (mq) - Numero di centri visita realizzati Superficie oggetto di intervento (mq) - Numero di centri visita realizzati Numero di centri visita realizzati - Progetti per la fruizione integrata e la promozione
8	Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	8.1. Aumentare l'occupazione dei giovani 8.2 Aumentare l'occupazione femminile 8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei DLD e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di DLD 8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi
9	Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni forma discriminazione	9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili 9.7 Rafforzamento dell'economia sociale	Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento (i) Nuovi consulenti e nuovi centri antiviolenza aperti a seguito degli interventi; (ii) Numero di MicroImprese e di PMI (comprese le società cooperative e le imprese sociali) attive nell'erogazione di servizi di welfare	(i) I migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze - (ii) Partecipanti con disabilità - (iii) Altre persone svantaggiate N. Progetti destinati alle PA o di servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale
10	Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per la competenza e l'apprendimento permanente	10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità e del (re)inserimento lavorativo 10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale	Partecipanti che ottengono una qualifica al termine dell'intervento Partecipanti che ottengono una qualifica al termine dell'intervento Partecipanti che ottengono una qualifica al termine dell'intervento	(i) Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo (ii) Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (iii) Titolari di un diploma di istruzione primaria o di istruzione secondaria inferiore Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore o di un diploma di istruzione post secondaria (i) Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo (ii) Titolari di un diploma di istruzione o di istruzione secondaria inferiore
11	Rafforzare la capacità istituzionale delle A.A.P.P. e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente	11.3 Miglioramento delle prestazioni della PA	Numero di partecipazioni con successo ad avvisi di finanziamento a valere di fondi nazionali (fondi per la montagna, fondi per il turismo) e fondi europei (Fondi Strutturali, Fondi per lo sviluppo rurale, PNRR)	Numero di Istituzioni locali coinvolte



Il Prospetto 5 è sostituito dal seguente:

POC ABRUZZO 2014 2020

PIANO FINANZIARIO - PROSPETTO 5 - Cronoprogramma per OT (Asse) e Anno

O.T. (o Asse)	Descrizione Obiettivo Tematico	Anni 2015-2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
1	Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione		760.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	3.800.000,00
2	Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime		4.730.000,00	1.670.000,00	2.450.000,00	8.850.000,00
3	Promuovere la competitività delle PMI		14.080.000,00	8.890.000,00	3.062.548,11	26.032.548,11
4	Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori		6.300.000,00	2.100.000,00	5.565.966,00	13.965.966,00
5	Promuovere l'adattamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi		6.200.000,00	2.900.000,00	2.100.000,00	11.200.000,00
6	Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse		16.170.000,00	8.910.000,00	15.701.312,73	40.781.312,73
8	Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori		22.712.850,00	3.000.000,00	- 3.020.744,53	22.692.105,47
9	Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione		6.527.500,00	2.202.500,00	1.500.378,41	10.230.378,41
10	Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per la competenza e l'apprendimento permanente		5.987.164,50	2.285.400,00	206.330,47	8.478.894,97
11	Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente				745.000,00	745.000,00
AT	Assistenza Tecnica			2.000.000,00	1.087.589,45	3.087.589,45
Totale per Obiettivo Tematico		-	83.467.514,50	35.477.900,00	30.918.380,64	149.863.795,14

26A05618



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dimetilfumato Sandoz».

Con la determina n. aRM - 169/2026 - 1392 del 16 ottobre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DIMETILFUMARATO SANDOZ:

confezione: 051359014;

descrizione: «120 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

confezione: 051359026

descrizione: «120 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister AL/PVC/PVDC con calendario;

confezione: 051359038;

descrizione: «120 mg capsule rigide gastroresistenti» 14x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC/PVDC;

confezione: 051359040;

descrizione: «240 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

confezione: 051359053;

descrizione: «240 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister AL/PVC/PVDC con calendario;

confezione: 051359065;

descrizione: «240 mg capsule rigide gastroresistenti» 56x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC/PVDC;

confezione: 051359077

descrizione: «240 mg capsule rigide gastroresistenti» 168x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC/PVDC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05655

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Teva».

Con la determina n. aRM - 170/2026 - 813 del 16 ottobre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate;

medicinale: GLICLAZIDE TEVA:

confezione: 044883015;

descrizione: «60 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 044883027;

descrizione: «60 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 044883039;

descrizione: «60 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 044883041;

descrizione: «60 mg compresse a rilascio modificato» 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 044883054;

descrizione: «60 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister PVC/AL;

confezione: 044883066;

descrizione: «60 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister PVC/AL;

confezione: 044883078;

descrizione: «60 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/AL;

confezione: 044883080;

descrizione: «60 mg compresse a rilascio modificato» 120 compresse in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05656

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo al Libretto Smart e al Libretto Minori

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto quanto segue.

A partire dal 29 ottobre 2026, i clienti che abbiano richiesto ed ottenuto l'apertura del Libretto nominativo ordinario Smart (il «Libretto Smart») o del Libretto di risparmio postale nominativo speciale intestato ai minori di età (il «Libretto Minori») mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel caso di esercizio del diritto di recesso nel termine di quattordici giorni decorrenti dalla data della comunicazione da parte di Poste Italiane dell'accettazione della richiesta di apertura, potranno esercitare il diritto di recesso utilizzando, oltre alle modalità già indicate nel foglio informativo, l'app Poste Italiane, accedendo al «Menù» e selezionando la voce «Recedi dai prodotti sottoscritti online».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it è a disposizione il foglio informativo aggiornato del Libretto Smart e del Libretto Minori, contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Si comunica, inoltre, che le nuove condizioni generali di contratto del Libretto Smart e del Libretto Minori - vigenti a partire dal 20 giugno 2026 - sono disponibili, in forma integrale, nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito di Poste Italiane www.poste.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

26A05720

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI ex-Tabacchi relativo ad agosto 2026, è pari a: 103,70. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it



con riguardo al buono soluzione futuro, l'indice EUROSTAT EUROZONE HICP *ex*-TABACCHI relativo a luglio 2026 è pari a: 103,21. In caso di rivalutazione del capitale in funzione dell'inflazione europea realizzata dalla sottoscrizione del buono al compimento del sessantacinquesimo anno di età del sottoscrittore, i nuovi coefficienti di rimborso anticipato applicabili al compimento del sessantacinquesimo anno di età saranno pubblicati (una volta disponibili) sul sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

26A05721

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Pubblicazione del decreto 16 ottobre 2026, che approva le modifiche alle Disposizioni tecniche di funzionamento del mercato della capacità.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 16 ottobre 2026, n. 327, sono state approvate le modifiche alle Disposizioni tecniche di funzionamento del mercato della capacità, proposte da Terna sulla base delle indicazioni contenute nel decreto n. 259 del 6 agosto 2026.

Il testo integrale del decreto è disponibile dal giorno 19 ottobre 2026 sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica <https://www.mase.gov.it>

26A05633

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente l'ex alveo del torrente Chiavona, nel Comune di Calvene.

Con decreto n. 268 del 28 settembre 2026 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 21 ottobre 2026, n. 3522, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente l'ex alveo del torrente Chiavona censito in catasto terreni del Comune di Calvene (VI) al foglio 4, p.lle 1417, 1418, 1419, 1420 e 1425 di mq 6.390.

26A05674

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Revisione biennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 16 ottobre 2026, a decorrere dal 1° gennaio 2027, sono rideterminati i divisori e i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e alla tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale.

26A05619MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-252) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

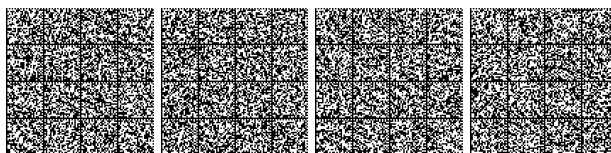
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

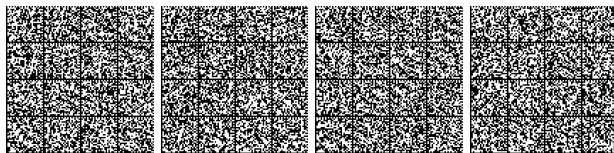
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

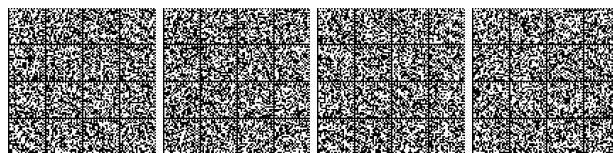
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 1 0 2 9 *

€ 1,00

